

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	48
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	59
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	70
AGRICOLTURA (XIII)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	87
<i>INDICE GENERALE</i>	»	88

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Esame C. 3687 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Esame C. 3687 Governo – Approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3687 e rilevato che:

il provvedimento reca una disposizione finalizzata alla riforma del sistema universitario mediante il conferimento di quattro deleghe, ciascuna delle quali con un

oggetto specifico e propri principi e criteri direttivi; in particolare, l'articolo 5 conferisce deleghe per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università (comma 3), per la revisione della disciplina di contabilità degli atenei (comma 4), per l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei (comma 5), per la revisione della normativa in materia di diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 6);

il disegno di legge reca, altresì, tre autorizzazioni alla delegificazione, segnatamente per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio (articolo 8, comma 1), e per quelli assunti secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge in esame (articolo 8, comma 3), nonché per la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" introdotta dall'articolo 16 del testo; le citate norme di delegificazione indicano le norme generali cui la nuova disciplina deve ispirarsi, senza però effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate dalla nuova disciplina regolamentare, discostandosi dunque dal modello di delegificazione codificato dall'ar-

articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che affida alle norme primarie l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare "espressamente le disposizioni abrogate" con "effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari";

nel procedere ad una complessiva riforma del sistema universitario, con riguardo alla docenza, all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture universitarie, nonché alla promozione del diritto allo studio, il provvedimento in esame non realizza un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, particolarmente urgente in settori connotati da una peculiare stratificazione normativa come quello in esame; al riguardo, si evidenzia l'assenza nel testo di una delega legislativa (o di uno specifico principio e criterio direttivo per le deleghe ivi conferite) che sia esplicitamente finalizzata al riordino ed alla semplificazione della normativa vigente; in via esemplificativa, si evidenzia che l'articolo 22 esclude in maniera non testuale i professori ed i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di collocamento a riposo, e l'articolo 25, comma 5, in materia di determinazione dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina, si sovrappone alla disciplina vigente in materia senza alcun coordinamento (legge n. 264 del 1999);

il disegno di legge effettua talune deroghe alla disciplina vigente, talvolta senza precisare adeguatamente l'ambito della deroga medesima: in particolare, l'articolo 1, comma 2, autorizza implicitamente le università ad organizzarsi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, senza precisare quali siano le norme derogabili; anche l'articolo 6, comma 7, configura una deroga, dagli incerti confini, al regime di incompatibilità "con l'esercizio del commercio e dell'industria" da parte dei professori e ricercatori universitari

sancito dalla medesima disposizione; l'articolo 7, comma 1, non chiarisce se la deroga al regime dell'aspettativa dei professori riguardi solo il periodo massimo di fruibilità o l'intera disciplina attualmente vigente, che andrebbe dunque soppressa;

esso reca inoltre disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *h*) richiama il decreto-legge n. 120 del 1995 senza precisare che ci si riferisce all'articolo 6, comma 1; l'articolo 2, comma 1, lettera *n*) richiama l'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione ai "compiti, in quanto compatibili" attribuiti al direttore generale; l'articolo 6, comma 12, e l'articolo 8, comma 1, richiamano il decreto-legge n. 78 del 2010 senza indicare la relativa legge di conversione (legge 30 luglio 2010, n. 122); l'articolo 10, comma 3, rinvia alla "normativa vigente" per la disciplina del procedimento disciplinare davanti al collegio, senza chiarire a quali disposizioni si intenda far riferimento;

il testo contiene, all'articolo 2, comma 2, lettera *e*) un richiamo alle "funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)" mentre andrebbe espunto il riferimento alla lettera *b*); inoltre, l'articolo 25, comma 7, rinvia alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1, mentre quest'ultimo non reca alcuna lettera *g*);

infine, il disegno di legge presenta numerose espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 1, comma 5, si riferisce alle "università svantaggiate"; l'articolo 7, comma 4, stabilisce che in caso di cambiamento di sede, sia possibile conservare "la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile"; l'articolo 12, comma 1, fa riferimento a "progressivi incrementi negli anni successivi" senza indicare l'anno dal quale acquista efficacia la nuova disciplina dei contributi statali;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 7, comma 1 – secondo cui “in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa” – si chiariscano i rapporti tra tale disposizione e la disciplina che si intende derogare, chiarendo se la deroga riguarda solo i periodi di fruibilità dell'aspettativa (il citato articolo 17 consente non più di due anni accademici in un decennio), o l'intera disciplina dell'articolo 17 in merito al regime di fruibilità dei congedi e dei soggetti che ne possono fruire, determinandone una implicita abrogazione;

all'articolo 25, comma 7 – che si riferisce al procedimento di chiamata dei professori – si verifichi la correttezza del richiamo normativo all'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge n. 210 del 1998, in quanto il riferimento corretto appare essere all'articolo 2 della medesima legge, di cui è tuttavia disposta l'abrogazione dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 230 del 2005, con decorrenza dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega ivi conferita, in base alla quale è stato adottato il decreto legislativo n.164 del 2006; al riguardo si evidenzia anche

che “relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013” (articolo 1, comma 22, della citata legge n. 230);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si provveda a coordinare l'articolo 2, comma 7 – che prevede la trasmissione dello statuto delle università “al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso” – con il citato articolo 6 della legge n. 168, il cui comma 9 già stabilisce che gli statuti ed i regolamenti di ateneo “sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame”, chiarendo quindi se tale norma opera come deroga una tantum alla disciplina ordinaria oppure ne costituisca una modifica implicita che opera a regime.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

nelle seguenti disposizioni, dovrebbe valutarsi se lo strumento normativo ivi previsto sia congruo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire:

a) all'articolo 4 – finalizzato ad istituire il fondo per il merito a favore degli studenti meritevoli – l'intera disciplina di attuazione è demandata ad un “decreto di natura non regolamentare”, risultando quindi quest'ultimo atto chiamato a definire tutti i principali elementi attuativi della nuova disciplina;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera f), si indica tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la “revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato”, mentre il successivo articolo 8 demanda la

revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) a regolamenti di delegificazione;

c) all'articolo 5, comma 4 – che detta i principi e criteri direttivi per la delega finalizzata alla revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei – sembrerebbe, dal tenore letterale della disposizione, che al decreto legislativo sia sostanzialmente demandata solo la previsione dell'introduzione di tale tipo di contabilità e l'estensione ai dipartimenti del sistema di tesoreria unica mista, ribadendo in sostanza quanto già previsto dalla norma di delega, dal momento che i principi contabili e gli schemi di bilancio sono stabiliti ed aggiornati dal Ministero dell'università, di concerto con il Ministero dell'economia (presumibilmente con decreti ministeriali); inoltre, la lettera f) prevede da un lato la "introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso" e dall'altro la "individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario": anche qui dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che il decreto legislativo non debba nemmeno quantificare il costo standard, ma limitarsi ad individuare gli indici da utilizzare per la sua quantificazione, che peraltro non appare chiaro a quale soggetto competa;

d) all'articolo 16 – che reca una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, con riguardo alla "abilitazione scientifica nazionale", istituita dal comma 1 del medesimo articolo e che è destinato a sostituire integralmente le procedure di reclutamento attualmente previste – non sembrerebbe necessaria alcuna forma di delegificazione, potendosi avvalere di regolamenti attuativi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 dell'1988, la cui adozione determina l'entrata in funzione del nuovo sistema e l'abrogazione del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, come già previsto dall'articolo 25, comma 9, "dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2"; peraltro, in

presenza di una pluralità di regolamenti (consentita dalla norma di autorizzazione), si segnala che resta indeterminata la decorrenza dell'abrogazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera q) – che detta i "vincoli e criteri direttivi" cui devono attenersi le università nel disciplinare la propria organizzazione, prevenendo la "attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15" – dovrebbe valutarsi l'esigenza di sostituire il riferimento alla citata legge 15, trattandosi di una disposizione che reca principi e criteri direttivi per una delega legislativa già esercitata e adesso scaduta, eventualmente con un esplicito richiamo alle disposizioni dei decreti legislativi attuativi della delega (n. 150 del 2009 e n. 198 del 2009);

all'articolo 5, comma 7 – che prevede che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui al medesimo articolo siano emanati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire gli effetti della eventuale mancanza della medesima intesa sull'esercizio della delega, precisando se in tal caso opera il meccanismo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997; ciò anche al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della "mancata intesa"); da ultimo, con ri-

guardo alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, sono stati per ora emanati il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, che dà conto, nelle premesse, del mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (non previsto dalla legge) ed il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, che invece dà conto nelle premesse dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

al medesimo articolo 5 dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di espungere dai principi e criteri direttivi della delega la "previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", in quanto la disposizione richiamata prevede una peculiare modalità di quantificazione e copertura degli oneri (I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie) e non sembra quindi costituire un autonomo principio di delega;

all'articolo 8 – che autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione – dovrebbe procedersi, per quanto detto in premessa, ad esplicitare le norme primarie per le quali si produce l'effetto abrogativo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, in ossequio al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3); inoltre, andrebbe precisato se l'effetto abrogativo del comma 2 dell'articolo in esame, che rimuove gli effetti negativi sul piano retributivo per coloro che non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente, operi immediatamente ovvero solo a seguito

della vigenza della nuova disciplina; infine, dovrebbe eliminarsi la parte finale del comma 4, dal momento che la previsione secondo cui i regolamenti sono adottati "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti" opera adesso in via generale per tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, essendo contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2:

a) al comma 1, dedicato agli organi delle università: dovrebbe inserirsi alla lettera a) anche il direttore generale;

b) al medesimo comma 1, alla lettera h), andrebbe valutata l'opportunità di richiamare la competenza del consiglio di amministrazione ad approvare non soltanto la proposta di chiamata da parte del dipartimento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17, (professori ordinari ed associati), ma anche quella di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), che riguarda la proposta di chiamata per i ricercatori a tempo determinato;

c) alla lettera r) del comma 1, dovrebbe precisarsi che il rettore è componente di diritto anche del consiglio di amministrazione (ai sensi della lettera i), mentre la disposizione in commento ne richiama esclusivamente la partecipazione al Senato accademico;

d) al comma 2, riguardante l'articolazione interna delle università, alla lettera e), che richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), dovrebbe espungersi il riferimento alla lettera b), che non tratta delle funzioni di alcun organismo;

e) al comma 3 – concernente gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale – dovrebbe specificarsi, in analogia con il comma 2, se si riferisce unicamente alle università statali, tenuto conto che tra gli istituti superiori ad ordinamento speciale figura anche l'uni-

versità per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, che risulta essere non statale;

f) al comma 5, andrebbe chiarito a chi spetti adottare, a regime, le eventuali modifiche successive dello stesso statuto, dal momento che la disciplina in esame si riferisce solo allo statuto adottato in sede di prima applicazione; peraltro, la disposizione utilizza le parole “quindici componenti, tra i quali” mentre sarebbe corretto chiarire che l’organo è composto di “quindici componenti, di cui”;

all’articolo 4, comma 9 – che, novellando l’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) consente la deducibilità fiscale delle erogazioni in favore del “fondo per il merito” istituito dal provvedimento in esame – dovrebbe comunque specificarsi nella norma novellata che ci si intende riferire al Fondo per il merito degli studenti universitari;

all’articolo 9 – che istituisce “un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230” – dovrebbe effettuarsi una modifica esplicita di quest’ultima disposizione che limita la premialità ai soli “professori a tempo pieno”;

all’articolo 17, comma 1, lettera c), andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se ci si intenda riferire a tutti i soggetti indicati nella lettera b) (inclusi quindi i professori universitari già in servizio) ovvero soltanto agli “studiosi”, come indicato nel testo;

all’articolo 19, comma 4, dovrebbe coordinarsi il riferimento ai “soggetti di cui al comma 1” contenuto nell’alinea (categoria che include università, istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e l’Agenzia spaziale ita-

liana), con le lettere a) e b), che invece si riferiscono esclusivamente agli atenei ».

Roberto ZACCARIA, nel condividere il parere proposto dal relatore, impostato sulla scorta degli usuali parametri valutativi osservati dal Comitato, sente nondimeno l’esigenza di esprimere forti perplessità di fronte al modo in cui si palesano nel provvedimento due fenomeni critici, purtroppo non infrequenti.

Da un lato, si assiste, ancora una volta, ad una massiccia e disinvolta attribuzione all’Esecutivo di ampi poteri normativi da parte di numerose disposizioni contenute nel provvedimento. Si riferisce, in particolare, alle norme che conferiscono deleghe legislative, nonché autorizzazioni all’adozione di regolamenti di delegificazione e finanche alla previsione di decreti di natura non regolamentare, tra i quali se ne rinviene uno (all’articolo 4) cui si demanda il compito di integrare, con amplissimi margini di autonomia, il precetto legislativo.

Dall’altro lato, questo fenomeno si combina con una evidente confusione nella scelta dello strumento normativo. Il relatore ha ben evidenziato come talune deleghe siano ridondanti e come lo stesso strumento della delegificazione appaia usato in modo incongruo rispetto alle sue caratteristiche e finalità. A ciò si aggiunge la notazione che due materie estremamente simili quali la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato e la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) sono rispettivamente rimessi a decreti legislativi la prima, ed a regolamenti di delegificazione la seconda, senza alcuna giustificazione apparente.

In questa sede desidera inoltre richiamare l’attenzione sul ricorso ad una fonte del tutto atipica quale il “decreto ministeriale di natura non regolamentare” che sembra prendere sempre più piede nella prassi.

Viene il sospetto, avanzato anche dalla dottrina, che il ricorso a tale strumento si colleghi ad una “fuga dal regolamento”,

finalizzata alla volontà di aggirare vincoli normativi e procedurali posti dalla legge n. 400 del 1988. Inoltre, nell'uso di tale strumento appare evidente l'intenzione di mantenere allo Stato una perdurante legittimazione normativa su materie in realtà sottratte dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, sia alla sua potestà legislativa primaria sia alla sua competenza regolamentare, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003. Se tali sospetti risultano fondati, deve ritenersi che lo strumento del decreto non regolamentare sia utilizzato dal Governo per l'esercizio di funzioni normative in violazione della Costituzione e del sistema delle fonti del diritto, pregiudicando così principi fondamentali dello Stato democratico quali quello della competenza normativa e della certezza del diritto.

Per tali ragioni invita i colleghi a valutare iniziative efficaci per evitare che esso si manifesti nelle sue forme più deleterie per la qualità dell'ordinamento giuridico, già in relazione al provvedimento in esame.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, reputa condivisibili le perplessità palesate dal collega Zaccaria, che appaiono fondate su solide argomentazioni.

È indubbio, infatti, che, per la qualità dell'ordinamento, occorre preservare il principio della corrispondenza della forma dell'atto agli effetti dal medesimo prodotti,

che invece risulterebbe compromesso se atti giuridici che si auto-qualificano come privi di natura regolamentare siano poi destinati a generare effetti normativi anche di ampia portata. Ne deriverebbe, infatti, non solo un contrasto con il sistema delle fonti ma anche una sostanziale violazione delle procedure e del regime dei controlli legislativamente statuiti. Il principio di legalità si declina anche come tutela dell'effettività del corretto uso delle fonti normative alle quali di volta in volta si sceglie di ricorrere.

Al riguardo, ove il Comitato lo ritenga necessario, manifesta la propria disponibilità a sottoporre tali riflessioni alla Commissione di merito anche mediante una lettera, a sua firma, con cui sottolineare la delicatezza delle questioni sollevate nel parere del Comitato per la legislazione. Ciò al fine di mettere in evidenza problematiche della legislazione che sono rinvenibili nel provvedimento in esame ma che, per certi aspetti, vanno oltre la contingenza del caso specifico, in quanto investono in termini generali l'intero processo di produzione legislativa nella distribuzione di potere normativo tra Parlamento e Governo.

Dopo che Doris LO MORO, Lino DUILIO e Pino PISICCHIO, *relatore*, hanno concordato, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	10
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Deodato Scanderebech, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, e Roberto Zaffini, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche .	11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, come convenuto dal Comitato nella riunione del 22 settembre 2010, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta – avendo l'interesse dichiarato la carica con nota pervenuta lo scorso 3 agosto – accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale delle Marche ricoperta dal deputato Roberto Zaffini.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità della carica regionale ricoperta dall'onorevole Roberto Zaffini fa

seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte del predetto deputato di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene, al riguardo, che la Giunta debba limitarsi ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza dunque procedere a votazioni, in conformità ad una prassi che si è consolidata fin dalla XV legislatura.

Si tratta, infatti, di accertare una incompatibilità direttamente prevista da una norma costituzionale, la cui verifica si limita pertanto ad un accertamento di mero fatto che non comporta la possibilità di valutazioni di merito. L'eventuale sottoposizione ad una votazione dell'accertamento di cause di incompatibilità previste da norme costituzionali implicherebbe, infatti, il dover ammettere la possibilità di un voto contrario dell'organo parlamentare, che equivarrebbe però ad una inammissibile negazione di un divieto costituzionalmente sancito.

Pertanto – se non vi sono obiezioni – ritiene debba intendersi senz'altro approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamen-

tare della carica di consigliere regionale delle Marche, ricoperta dal deputato Roberto Zaffini.

Andrea ORSINI (PdL), nel concordare sul merito della proposta di accertamento della incompatibilità, ribadisce tuttavia la sua riserva sul piano procedurale circa la possibilità di una mera presa d'atto, senza votazione, delle incompatibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, prende atto che, salva la riserva testé espressa dall'onorevole Orsini, la Giunta concorda di accertare l'incompatibilità della carica regionale ricoperta dal deputato Zaffini. Provvederà, pertanto, ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Deodato Scanderebech, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, e Roberto Zaffini, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, nella riunione del 22 settembre 2010, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni dei deputati Deodato Scanderebech, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 3 agosto 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Michele Giuseppe Vietti, per la lista n. 5 – Unione dei democratici cristiani e democratici di centro nella I Circoscrizione Piemonte 1, e

Roberto Zaffini, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 30 luglio 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Matteo Brigandì, per la lista n. 10 – Lega Nord nella XIV Circoscrizione Marche.

Con riferimento alle posizioni di entrambi i deputati non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Scanderebech ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva la carica di consigliere regionale del Piemonte – che non costituisce, come è noto, causa di ineleggibilità, ma solo di incompatibilità – mentre il deputato Zaffini ha dichiarato che, sempre all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni imprenditoriali o professionali.

Il Comitato propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di prendere atto dell'eleggibilità dei deputati Deodato Scanderebech e Roberto Zaffini.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la I Circoscrizione Piemonte 1, svolta nella seduta della Giunta del 17 settembre 2008, e per la XIV Circoscrizione Marche, svolta nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Deodato Scanderebech e Roberto Zaffini.

La seduta termina alle 14.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione dell'interessato e che si era concordato di pervenire oggi a una definizione di merito. Al riguardo, con riferimento ai reiterati richiami al criterio del *fumus persecutionis*, deve ricordare che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 contempla due ipotesi di diniego dell'autorizzazione, nessuna delle quali fa riferimento all'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria. Le scriminanti sono infatti quelle della cosiddetta 'ragion di Stato' e quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Non gli pare che sussista, nel caso di specie, alcuna di queste due cause scriminanti.

Per quanto riguarda poi il rilievo svolto dal deputato Lunardi circa la conferma

del finanziamento da parte dei ministri Di Pietro e Rutelli, sui quotidiani del 26 settembre 2010, è apparsa la smentita dei predetti onorevoli Di Pietro e Rutelli. Secondo il ministro Lunardi, dal decreto interministeriale del 16 marzo 2007 si dovrebbe evincere che dai programmi deliberati dai ministri Lunardi e Buttiglione quello del finanziamento al Palazzo di *Propaganda Fide* non sia stato stralciato dai successori. Ma questa conclusione non è avallata dalla lettura dei documenti, giacché il finanziamento compare nel decreto firmato dai ministri Lunardi e Buttiglione del 20 luglio 2005 e non sembra trovare menzione nel successivo decreto dei ministri Di Pietro e Rutelli. Costoro quindi non si espressero sulla decisione del finanziamento. Posto, in conclusione, che questa e le restanti difese del deputato Lunardi sono tutte di merito e non attonano ai profili evocati dall'articolo 9 che ha prima citato, propone che la Giunta deliberi che l'autorizzazione sia concessa.

Maurizio PANIZ (PdL) si dice preliminarmente sorpreso che nella documentazione messa a disposizione dei componenti in ordine al caso in titolo sia stata inserita una rassegna stampa. Si tratta, a quel che ricorda, della prima volta e non condivide l'iniziativa, giacché in essa si rinviene un panorama di posizioni opinabili.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, precisa che nella documentazione è inserito un estratto riguardante il caso in titolo tratto dalla rassegna stampa ufficiale della Camera dei deputati. Sottolinea poi che la rassegna stampa è stata generalmente messa a disposizione in molti precedenti casi di rilievo.

Maurizio PANIZ (Pdl) ne prende atto. Deve però rimarcare che la Giunta non si è ancora pronunciata sulla questione, anch'essa di carattere preliminare, relativa al conflitto tra poteri che a suo avviso è d'uopo che si sollevi in confronto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia. Quest'ultimo ha dato un riscontro alla corretta lettera del Presidente della Giunta del 1° settembre scorso in modo davvero inopinato. La questione è di somma importanza perché attiene alla corretta distribuzione dei poteri dello Stato. Le disposizioni che regolano la materia dei reati ministeriali prevedono che in caso di concorso di persone nel reato l'autorizzazione debba essere chiesta sia per il ministro, anche se cesato, sia per il concorrente. Tale sistemazione normativa è volta a evitare contrasti di giudicato e ha una sua intrinseca razionalità come anche rilevato da autorevoli voci dottrinali. Nel momento in cui il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si discosta da questa interpretazione, che con garbo gli è stata prospettata, la Giunta non può rimanere inerte, tanto più in considerazione del fatto che il medesimo magistrato ammette di aver sposato una tesi assolutamente minoritaria. Chiede pertanto che la sua questione – che assume valore pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame di merito – venga posta ai voti, consentendo alla Giunta di esprimersi esplicitamente sul contenuto della lettera.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, ribadisce che nella seduta scorsa è stato ascoltato il deputato Lunardi e si è concordato di procedere nell'esame e di concluderlo con una proposta di merito. Quanto al problema della condotta da

assumere rispetto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia, deve ripetere che l'esame di merito della domanda in titolo è stato ormai avviato. L'audizione dell'interessato e la sua copiosa produzione documentale mettono ora la Giunta di fronte all'obbligo di pronunciarsi, come del resto è imposto da termini costituzionali e regolamentari. Una questione pregiudiziale non è ammissibile in procedimenti di questa natura, non solo da un punto di vista logico, ma soprattutto dal punto di vista normativo. Al riguardo, l'articolo 79, comma 8, del Regolamento esclude che possano essere poste in votazione « *eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte a impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione a riferire all'Assemblea (...); di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione* ». Tale disposizione gli impedisce dunque di considerare ammissibile la questione sollevata.

Maurizio PANIZ (Pdl) dissente dalla decisione del Presidente.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, rivolge al Presidente un garbato ma deciso invito a revocare la sua decisione di non porre ai voti la proposta del collega Paniz di proporre all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzioni. Non si tratta infatti di una questione pregiudiziale bensì di una diversa soluzione della materia deferita alla Giunta, la quale non può essere privata del potere di esprimersi sugli svolgimenti procedurali sin qui intervenuti. Crede che l'articolo 79, comma 8, del Regolamento sia stato richiamato in modo capzioso, giacché esso si riferisce alle Commissioni permanenti e non alla Giunta, cui invece si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e seguenti del medesimo Regolamento. Gli sembrerebbe folle che la Giunta non risponda in modo adeguato alla presa di posizione del magistrato perugino, il quale candidamente e incredibilmente dà atto che l'interpretazione delle norme è generalmente contraria alla

posizione da lui assunta e nondimeno la prospetta in una lettera al Parlamento. Si tratta di uno schiaffo alla logica e al buon senso. Contesta poi quanto sostenuto dal Presidente, che la Giunta sarebbe incorsa in una decadenza dal potere di proporre la questione pregiudiziale in ragione dell'avvenuta audizione. Non è tollerabile la costante violazione della legalità da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più che l'ipotesi delittuosa formulata a carico del deputato Lunardi è a concorso necessario: dove c'è un corrotto deve esservi un corruttore. Il magistrato trascura questa elementare verità oltre che l'articolo 17 del codice di procedura penale che prevede la riunione dei procedimenti. Torna pertanto a chiedere che il Presidente riconsideri la sua determinazione.

Giuseppe CONSOLO (FLI), nell'invitare i colleghi a una discussione serena e approfondita, osserva che la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Perugia poggia su basi malferme: questa potrebbe essere un'ulteriore incongruenza di carattere preliminare. Crede però necessario un rinvio affinché a tutti i componenti sia dato un tempo adeguato per farsi un'opinione sulle varie questioni sollevate.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, sottolinea che proprio l'articolo 18-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, scaduto il termine dei trenta giorni entro cui la Giunta dovrebbe riferire all'Assemblea, il Presidente della Camera dovrebbe mettere il punto all'ordine del giorno, nominare un relatore e autorizzarlo a riferire oralmente, conferma che, a norma dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento, non metterà ai voti la proposta del deputato Paniz. Ricorda, infine, che la competenza referente per l'Assemblea riguardo ai conflitti d'attribuzione è dell'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di rinvio, avverte che darà la parola ad un esponente per gruppo.

Maurizio PANIZ (Pdl) appoggia la richiesta di rinvio formulata dal collega Consolo.

Antonino LO PRESTI (FLI), anche preso atto dei vari rilievi di carattere squisitamente regolamentare svolti dal Presidente, appoggia la richiesta di rinvio.

Pierluigi MANTINI (UdC), espressi dubbi sull'esattezza delle interpretazioni che ha ascoltato sull'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 – e quindi, in definitiva, sulla stessa opportunità di inviare la comunicazione al giudice di Perugia – crede fuori luogo la proposta di elevare un conflitto tra poteri, giacché nessuno degli organi dello Stato protagonisti dell'attuale vicenda ha espresso la propria volontà definitiva. Non si opporrà a un rinvio.

Marilena SAMPERI (PD), constatato che non è attualmente esistente un elenco formale di coindagati e che quindi le pare impropria l'ipotesi di sollevare un conflitto d'attribuzione, considera matura la decisione sulla domanda in titolo. Nondimeno, preso atto delle posizioni sin qui espresse, non si oppone a un rinvio per consentire a tutti di approfondire.

Federico PALOMBA (IdV), espresso il suo convinto apprezzamento per tutto l'operato del Presidente, viceversa non condivide alcunché dei richiami normativi ascoltati in precedenza. Precisato che non intende ascoltare lezioni di legalità da una parte politica che ha sempre propugnato violazioni della legalità costituzionale, tenderebbe a ritenere superfluo il rinvio. Ciononostante non vi si opporrà.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) appoggia la proposta del collega Consolo e condivide i rilievi poc'anzi espressi dal collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 6 ottobre 2010 alle ore 9,15, avvertendo che in tal sede occorrerà pervenire alla conclusione.

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.35 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento, trasmesso dal Senato il 22 settembre scorso.

Mariarosaria ROSSI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, illustra il provvedimento in esame rilevando che le disposizioni di più stretta competenza della Commissione giustizia si concentrano negli articoli 3 (Modifiche al codice penale), 4 (Traffico illecito di animali da compagnia),

5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) e 8 (Entrata in vigore). L'articolo 3, in particolare, modifica gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale. Per quanto attiene all'articolo 544-bis, avente ad oggetto il delitto di uccisione di animali, il Senato non ha confermato le modifiche apportatevi dalla Camera, che erano volte a identificare la ragione della condotta con la sola mancanza di necessità e non anche con la crudeltà, ma si è limitato a aumentare la pena prevista dalla fattispecie vigente. Attualmente tale reato è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi, mentre il testo del Senato prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Sottolinea che le modifiche più rilevanti hanno per oggetto l'articolo 544-ter, che punisce il maltrattamento di animali. Il testo approvato dalla Camera riscriveva integralmente tale delitto. In particolare veniva eliminato il requisito della crudeltà nella condotta, aumentata la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro), previsto esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l'animale da compagnia è sottoposto al taglio o all'amputazione della

coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, esclusa la punibilità nel caso di interventi eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 3).

Ricorda che sulla questione del cosiddetto « taglio della coda » si svolse alla Camera un dibattito particolarmente intenso, che coinvolse tutti i gruppi ed il Governo. Il testo approvato dal Senato ha riscritto completamente le modifiche all'articolo 544-ter, limitandole alla sola entità delle sanzioni previste dalla normativa vigente. In sostanza, la fattispecie del delitto di maltrattamento di animali rimane quella prevista dalla attuale normativa. Conseguentemente il Senato ha anche soppresso il nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, avente ad oggetto l'emanazione di un regolamento volto a individuare i casi in cui gli interventi chirurgici veterinari siano utili al benessere del singolo animale. Sempre in conseguenza delle modifiche all'articolo 3, comma 1, il Senato ha modificato l'articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l'entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.

Rileva che le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, comma 3) e per l'illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane. Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore per la III Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Rossi, relatrice sul provvedimento relativamente alle parti di competenza della Commissione Giustizia, proponendo la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 5 ottobre alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime soddisfazione per l'avvio della fase conclusiva dell'articolato *iter* di esame parlamentare del disegno di legge di ratifica di una convenzione siglata dall'Italia nel 1987.

Stefano STEFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18
- Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (*Esame e rinvio*) . 19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE REFERENTE:

- Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20
- Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE CONSULTIVA:

- Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 21
- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 settembre 2010 — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Mantovano, il quale segue per il Governo il provvedimento in titolo, ha comunicato che non potrà prendere parte alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali. Prende quindi atto che non vi sono richieste di intervento sullo schema di decreto in esame.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, preannuncia che presenterà la sua proposta di parere nella seduta di domani ed esprime l'auspicio che da parte del Governo vi sia la disponibilità ad attendere il parere della Camera per qualche giorno ancora, in modo da lasciare ai componenti della Commissione il tempo di valutare appieno la proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente*, rassicura il relatore che da parte del Governo non dovrebbero esserci difficoltà ad attendere il parere parlamentare ancora per qualche giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.

Atto n. 253.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, introduce l'esame ricordando che lo schema di decreto ministeriale in titolo è composto da un solo articolo, che fissa nel numero di 48.877 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari in Italia per l'anno accademico 2010-2011.

Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei (42.482) e l'altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.395). Nel testo viene specificato che l'accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Rispetto alla quota fissata per il precedente anno accademico dal decreto del Ministro degli affari esteri del 9 marzo 2010, cu cui si era espressa la I Commissione, emerge una riduzione di 2.543 unità.

L'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane è disciplinato dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998. In tale ambito, viene sancita – in via generale – la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione universitaria ed il diritto allo studio.

L'accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all'estero viene quindi contingentato nei limiti del numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Le modalità dettagliate per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanaazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno sono, quindi, stabilite dall'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

A tal fine, i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente sulla cui base viene adottato il decreto in questione. Con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

Le procedure per l'immatricolazione degli studenti stranieri e universitari sono definite periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Attualmente sono in vigore le disposizioni per triennio 2008-2011. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

Atto n. 240.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010 — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3572 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene opportuno soffermarsi su due profili di dubbia costituzionalità contenuti nel provvedimento in esame, che chiede al relatore di valutare attentamente ai fini della elaborazione della proposta di parere della Commissione. Fa presente che il suo gruppo si riserva, in ogni modo, di pre-

sentare una proposta di parere alternativa qualora tali rilievi non siano adeguatamente evidenziati nel parere della I Commissione.

Rileva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che ciascuna università operi ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità e che, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Si stabilisce che sia il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, a definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

Sottolinea come, con tale previsione, si consente di fatto ad alcune università, rispetto ad altre, di accedere a livelli maggiori di autonomia derogando ai limiti ed ai vincoli che il provvedimento in esame stabilisce per le altre università.

Rileva come, in base al testo, i criteri da rispettare siano devoluti ad un provvedimento governativo successivo nonché — ancora più dubbio — ad accordi di programma con il Ministero.

Evidenzia come rispetto a tale disposizione emergano due principali profili di criticità: in primo luogo, segnala come l'istituto dell'accordo di programma sia in questo ambito utilizzato in maniera impropria, essendo un istituto finalizzato ad identificare uno o più obiettivi determinati e a prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte del Ministero per raggiungere tali obiettivi circostanziati. In questa sede viene invece utilizzato come condizione per prevedere una maggiore autonomia per le università.

Richiama quindi quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie

hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratta dunque di un'autonomia che può essere vincolata solo mediante una legge statale, mentre nella proposta di legge in esame si attribuisce tale facoltà, oltre che ad un decreto ministeriale, a condizioni poste attraverso scelte discrezionali del Ministero.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 della proposta di legge in esame, che reca l'istituzione presso il Ministero di un fondo per il merito, volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti. La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo, comprese le modalità di utilizzo del fondo, è rimessa a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, che – vertendo su una fattispecie analoga – ha portato la Corte a dichiarare l'incostituzionalità della norma in questione considerato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia – e, di riflesso, delle risorse – investono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio. La Corte ha evidenziato come tale aspetto della disciplina non possa, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Di tale esigenza non tiene, evidentemente, adeguato conto la norma che riserva ogni potere decisionale ad organi dello Stato o ad enti ad esso comunque riferibili, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Ne è conseguita la

declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma, che dovrà essere perciò sostituita da una diversa disciplina, rispettosa delle competenze regionali.

Evidenzia come, con elevata probabilità, anche rispetto alla disposizione di cui all'articolo 4 la Corte Costituzionale svolgerebbe le medesime considerazioni portando ad una declaratoria di incostituzionalità.

Ritiene quindi che il parere della I Commissione non possa prescindere da tale questione, da evidenziare come condizione per la Commissione di merito.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso che non si soffermerà sul problema relativo al fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento, in quanto già preso in considerazione dal relatore, osserva che quest'ultimo non ha invece rilevato, nella sua relazione introduttiva, un profilo di lesione dell'articolo 33 della Costituzione, che garantisce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Tale diritto appare leso non solo in quanto disposizioni di carattere organizzativo sono di fatto demandate a provvedimenti attuativi, ma anche in quanto questi strumenti attuativi sono molto vincolanti e prescrittivi, configurando di fatto un impianto centralistico che vede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in posizione dominante rispetto alle università. È un profilo, questo della lesione del principio dell'autonomia universitaria, che il parere della Commissione non dovrebbe, a suo avviso, mancare di rilevare. Ribadisce, in conclusione, che il suo gruppo presenterà una proposta di parere alternativa nel caso in cui la proposta del relatore non dovesse tenere conto di tutti gli aspetti problematici del testo in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (Pdl), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso rappresenta un progetto di riforma che muove dalla consapevolezza soltanto attraverso la valorizzazione del

merito; il finanziamento che premia la buona amministrazione nella tutela della qualità; la selezione dei migliori, con il necessario rigore specie a livello docente; ed infine una internazionalizzazione che non disperda nel contempo la nostra specificità; solo a queste condizioni potremo superare lo stallo e la decadenza. Essi sono dovuti – in un elenco rapsodico e senza entrare nei fattori per così dire invisibili, e quasi spirituali – all'appiattimento retributivo, al finanziamento dei vari atenei su base storica e egualitaria, alla parcellizzazione campanilistica delle sedi con enormi dispendi di denari e provincializzazione dei saperi, alle assunzioni per anzianità e alla rinuncia alla dimensione internazionale; Questo ed altro ha determinato la cattiva qualità della formazione universitaria.

Sottolinea che due importanti indagini internazionali, pubblicate recentemente, evidenziano il grave ritardo dei nostri atenei, a conferma del carattere emergenziale che assume ormai la « questione educativa » nel nostro Paese. Il primo di questi studi è il rapporto OCSE sull'istruzione che documenta che le nostre uni-

versità, fuori dai confini, sono quasi del tutto ignorate. Appena il 2 per cento degli studenti stranieri che decide di proseguire il proprio percorso formativo all'estero, infatti, sceglie l'Italia come mèta. Nel nostro Paese ci sono ancora pochissimi corsi in lingua inglese. In ogni caso il nostro risultato appare più positivo di quello di altri paesi, come la Spagna (1,9 per cento), l'Austria (1,6 per cento), la Cina (1,5 per cento) ed il Belgio (1,3 per cento).

L'altro dato è prodotto dal *World University Rankings*, che dal 2004 propone una graduatoria qualitativa degli atenei del mondo. Ebbene, mentre al vertice si registra una clamorosa novità, cioè che Harvard per la prima volta cede il posto a Cambridge, occorre scendere giù, al centosettantaseiesimo posto, per trovare un'università nostrana: è l'ateneo di Bologna, che perde due posizioni rispetto al 2009. Ne guadagna quindici, invece, la Sapienza di Roma, passata al centonovantesimo posto.

Le nostre università, dunque, non attraggono studenti dall'estero: non è un problema da poco, se consideriamo che siamo oggi di fronte ad una vera e propria globalizzazione dei saperi e che, ovviamente, la competitività generazionale non va misurata in ambito interregionale, ma internazionale. La scala delle abilità va predisposta in un'ottica come minimo europea. Ottimizzando le risorse, garantendo un percorso più professionalizzante ai ricercatori, e gestendo al meglio il ricambio generazionale dei docenti, attraverso un termine perentorio – come prevede il progetto di riforma – per il pensionamento. Dall'OCSE ci arriva quindi il monito all'investimento sul capitale umano: sappiamo che sulla scena internazionale l'Italia non compete soltanto con le sue imprese ma anche con le sue istituzioni, con le scuole, università, centri di ricerca. Non a caso si parla di competitività del « sistema paese » e l'istruzione è, al riguardo, un fattore di tenuta e di stimolo di fondamentale importanza.

In questa prospettiva, assumono quindi un peculiare rilievo le misure volte com-

pletivamente ad arricchire il grado di apertura internazionale del nostro sistema universitario.

In primo luogo, nella definizione del ruolo degli organi universitari di vertice, l'attribuzione al rettore del compito di proporre i piani di internazionalizzazione dell'ateneo, nell'ambito del processo di programmazione strategica triennale (articolo 2).

Anche nella riarticolazione interna degli atenei statali, disciplinata sempre dall'articolo 2 e che sarà attuata mediante modifiche statutarie da parte dei singoli atenei, si prevede espressamente il rafforzamento dei processi d'internazionalizzazione, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di studio e di ricerca. Si consolida in questo modo l'esperienza messa in moto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005 che ha esteso l'ambito della programmazione includendovi anche i programmi di internazionalizzazione.

È opportuno in questa sede richiamare le linee di indirizzo per la programmazione delle università relativa al triennio 2007-2009 definite con decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, che considerano l'internazionalizzazione obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella « Dichiarazione di Bologna » del 19 giugno 1999 e con gli indirizzi della Commissione europea. L'internazionalizzazione – sia intesa come realizzazione di progetti di ricerca internazionali che come grado di apertura internazionale del corpo docente – diviene poi un importante parametro per i meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei elaborati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR).

Il progetto di riforma disciplina infine lo *status* dei lettori universitari la cui istituzione è prevista da accordi internazionali di cooperazione culturale. L'articolo 23 prevede infatti che, in esecuzione di tali accordi, le università possano con-

ferire a studiosi stranieri qualificati e di comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. L'intervento colma in questo modo il vuoto normativo – da più parti stigmatizzato – determinato dall'abrogazione della vecchia normativa.

Nel preannunciare una proposta di parere favorevole, sottolinea come il disegno riformatore delineato dal Ministro Gelmini, ulteriormente perfezionatosi nel suo *iter* al Senato e che potrà ulteriormente arricchirsi nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, vada nella direzione giusta, puntando coraggiosamente a superare la visione di un'università che, dal '68 ai giorni nostri, è stata concepita soltanto come semplice terreno per dislocare il potere e applicare lottizzazioni politiche e culturali.

Stefano STEFANI, *presidente*, coglie l'opportunità di rivolgere ai colleghi Pianetta e Barbi, presenti in questa seduta, apprezzamento per il buon esito della missione a New York, svolta la scorsa settimana in occasione del Summit delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e cui hanno preso parte in qualità di presidente e componente del Comitato permanente istituito sul tema presso la Commissione.

Enrico PIANETTA (PdL), nel ringraziare il presidente Stefani per il riconoscimento al lavoro svolto dai rappresentanti del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio che hanno preso parte all'importante Summit di New York, esprime apprezzamento al relatore per avere condotto un'analisi sul provvedimento in titolo che valorizza e qualifica l'azione del Governo. Sottolinea l'importanza dell'internazionalizzazione del nostro sistema universitario come parte di un processo di apertura alla

dimensione internazionale necessaria in tutti i settori del nostro Paese contro il rischio di marginalizzazione. Osserva che gli atenei italiani si sono purtroppo storicamente caratterizzati per la chiusura verso l'esterno e che pertanto le nuove norme sono destinate a rappresentare un eccezionale fattore di incentivazione al cambiamento. È quindi necessario che i ricercatori italiani avviino rapporti di cooperazione con altri Paesi divenendo parte di una rete internazionale della conoscenza utile al progresso complessivo del sistema accademico. In ambito universitario occorre promuovere inoltre rapporti di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo per dare attuazione alle più recenti tendenze della politica internazionale emerse durante i lavori del citato Summit dell'Onu sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Alla luce di quanto osservato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco ZACCHERA (PdL), integrando le considerazioni del collega Pianetta, alle quali si associa, ritiene che il processo di internazionalizzazione delle università italiane, avviato dal disegno di legge in titolo, debba comportare la rottura di determinati tabù provvedendo, ad esempio, a facilitare il riconoscimento degli esami e dei titoli conseguiti, così come introdurre la pratica delle lezioni in teleconferenza dall'estero. A tal proposito sono necessari accordi tra le università e una più ampia diffusione di corsi tenuti in lingua inglese. Segnala inoltre che l'emigrazione italiana più recente è tutta collegata al fenomeno della cosiddetta « fuga dei cervelli », come ha dimostrato anche una verifica svolta nel comune di Verbania, di cui è sindaco. Ricorda che in passato molti esponenti delle classi dirigenti dei Paesi in via di sviluppo si formavano accademicamente in Italia, a differenza di quanto si verifica oggi. Auspica, in conclusione, che l'internazionalizzazione del sistema universitario

costituisca una linea di fondo dominante del progetto di riforma in esame.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*), auspicando che gli spunti illustrati dal collega Zacchera possano divenire oggetto di un ordine del giorno da presentare nel prosieguo dell'*iter* di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3687 Governo ed abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario »;

apprezzata la previsione, tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario, di cui all'articolo 1, del criterio della promozione del merito anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, nell'obiettivo della promozione della competitività del sistema Paese;

condiviso l'inserimento, tra i vincoli e criteri direttivi per la modifica degli statuti delle università statali, del principio del rafforzamento dei processi d'internazionalizzazione, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di studio e di ricerca (articolo 2, lettera l));

rilevato altresì l'inserimento – tra i principi per l'esercizio della delega in

materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e con particolare riferimento alle politiche di reclutamento degli atenei – della percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari, nonché del grado di internazionalizzazione del corpo docente (articolo 5, comma 5);

considerata la previsione, di cui all'articolo 7, in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, della possibilità per i professori universitari di presentare domanda per essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;

apprezzato, infine, il disposto dell'articolo 23 relativo allo *status* dei lettori universitari stranieri qualificati e di comprovata professionalità, la cui istituzione sia prevista da accordi internazionali di cooperazione culturale, colmando così il vuoto normativo derivante dall'abrogazione della legge n. 62 del 1967,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Marsiglia del 12 e 13 settembre 2010, in occasione dell'8 ^a « Conferenza estiva sulla Difesa » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Fornisce, quindi, alcuni chiarimenti riguardo a questioni poste dagli intervenuti nelle precedenti sedute.

Augusto DI STANISLAO (IdV) formula alcune considerazioni in merito al prosieguo dell'esame della proposta di documento conclusivo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del deputato Di Stanislao, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 10.

Sulla missione a Marsiglia del 12 e 13 settembre 2010, in occasione dell'8ª « Conferenza estiva sulla Difesa ».

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo

(vedi allegato). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.05.

ALLEGATO

Sulla missione a Marsiglia del 12 e 13 settembre 2010, in occasione dell'8^a « Conferenza estiva sulla Difesa ».

COMUNICAZIONI

Nella giornata del 13 settembre 2010 ho partecipato, in rappresentanza della Commissione, all'8^a Conferenza estiva sulla Difesa, organizzata dalle Commissioni Affari esteri e Difesa dell'Assemblea nazionale e del Senato francesi. In particolare, ho assistito, alla base aerea di Istres, ad un'esposizione delle tecnologie di più recente sviluppo a disposizione dell'aeronautica francese; nella base è stata anche organizzata per i partecipanti alla Conferenza una dimostrazione pratica delle capacità dell'aeronautica, preceduta da un intervento del Capo di stato maggiore dell'aeronautica generale Palomeros. Nel pomeriggio, ho partecipato, nei locali dell'Accademia aeronautica del Salon de Provence, al seminario « Il Pacchetto difesa: come sviluppare un'industria europea della difesa competitiva? », nel corso del quale ho anche svolto un intervento. Il seminario si è svolto in parallelo ad altre cinque seminari tematici dedicati rispettivamente al *continuum* difesa-sicurezza, agli orientamenti delle politiche per innovazione e ricerca nel settore della difesa, alle modalità innovative di reperimento dei fondi nella difesa, al fattore umano nella difesa e ai sistemi di informazione.

Alla Conferenza hanno partecipato rappresentanti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di difesa non solo dei paesi appartenenti all'Unione europea, ma anche di altri Stati come la Russia, oltre ad esponenti delle istituzioni dell'Unione europea, a partire dall'Agenzia europea della difesa, e dell'OCCAR. Insieme, hanno preso parte all'evento numerosi esponenti delle Forze armate francesi, rappresentanti delle principali industrie

del settore della difesa europee, analisti di centri di ricerca e giornalisti specializzati nella materia. Per l'organizzazione dell'evento, fondamentale è stato l'apporto del CEIS (Compagnie européenne d'intelligence stratégique), centro di ricerca in materia di *intelligence* presieduto dall'ex-deputato dell'Assemblea nazionale francese Olivier Darasson.

La Conferenza della difesa ha quindi consentito un utile scambio di opinioni sulle condizioni attuali del settore in Europa. La principale questione che è presumibile immaginare caratterizzerà la politica in materia di difesa nei prossimi anni è stata ben colta dagli organizzatori fin dall'intervento, alla cena di benvenuto svoltasi a Marsiglia il 12 settembre, del presidente della Commissione Affari esteri e difesa dell'Assemblea Nazionale francese Guy Teissier: la severa disciplina di bilancio imposta a tutti gli Stati dell'Unione europea dall'attuale crisi economica comporterà una riduzione delle risorse a disposizione nei prossimi anni, in una fase in cui sarà necessario un significativo ammodernamento tecnologico del settore per far fronte ai nuovi tipi di minacce strategiche emerse negli ultimi anni (attività di organizzazioni terroristiche internazionali; rischi di attacchi non convenzionali, biologici, chimici o nucleari; gestione di situazioni di insorgenza o di crisi civile in « Stati falliti »). In questo quadro, uno sforzo di coordinamento europeo nella spesa del settore della difesa appare come una strada obbligata da percorrere per conciliare la necessaria razionalizzazione con le esigenze di aggiornamento dello strumento militare.

In tal senso, la visita alla base di Istres ha indubbiamente fornito ai partecipanti alla Conferenza un quadro dei più recenti sviluppi della tecnologia militare, mentre i seminari hanno consentito una riflessione su quali possano essere, nel prossimo futuro, le migliori politiche da adottare nel settore.

In particolare, alla base di Istres è stato possibile visionare le principali recenti innovazioni nella tecnologia militare: il nuovo apparecchio per trasporto materiali e mezzi A-400M, recentemente consegnato dall'aviazione francese; le ultime versioni del caccia da combattimento Rafale e del Mirage (in particolare il Mirage 2002); un ultimo modello di aereo Awacs; il sistema di prevenzione SABB che garantisce il controllo di vasti territori contro i rischi di attacchi biologici o militari; l'unità di soccorso Morphée; il sistema di contraerea GABB; i centri di comando mobile JFACC, con il sistema radio Giraffe. Nell'esposizione si evidenziava anche l'impiego dei caccia Rafale e Mirage nell'ambito delle forze aeree strategiche per la deterrenza nucleare. Di molti di questi mezzi, ed in particolare del caccia Rafale, è stato possibile valutare le potenzialità nell'ambito della dimostrazione pratica svoltasi alla base di Istres. Ma di notevole interesse si è rivelato anche il discorso introduttivo alla dimostrazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica generale Palomeros che infatti ha fornito un quadro dei più recenti indirizzi della politica di difesa francese. In particolare, il generale ha richiamato l'ultimo libro bianco della difesa francese, del 2008, che ha previsto una riduzione del potenziale della deterrenza nucleare di un terzo. Ciò testimonia lo sforzo di aggiornamento dello strumento militare al nuovo contesto geopolitico che, ha proseguito il generale, è pure dimostrato nel recente impegno nella realizzazione di aerei droni senza pilota, attualmente impiegati in Afghanistan. La realizzazione dei droni, insieme all'utilizzo degli aerei satellite Awacs e degli elicotteri Caracal, consentirà di realizzare un sistema integrato di controllo del territorio

e intervento rapido in aree sensibili, anche con finalità umanitarie (quali missioni di recupero civili).

Il generale ha fatto, quindi, riferimento alla recente vendita da parte della Francia di aerei Rafale agli Emirati Arabi Uniti: la circostanza risulta rilevante non solo per l'individuazione, da parte dell'industria della difesa francese, di nuovi sbocchi di mercato, ma anche perché si colloca all'interno di un contesto geopolitico in significativa evoluzione e che vede, appunto, il potenziamento della capacità di deterrenza militare delle monarchie del Golfo rispetto all'Iran, percepito come una crescente minaccia.

Il generale ha svolto, infine, un interessante intervento in merito al progetto di istituzione di una flotta multinazionale europea, dotata tra l'altro di aerei A400M, con un comando europeo di trasporto aereo, che dovrebbe costituire lo sviluppo del Nucleo di Coordinamento del Trasporto Aereo già istituito a partire dal 2002 con sede ad Eindhoven.

Nel seminario del pomeriggio ci si è invece concentrati sull'assetto normativo del mercato della difesa. Al riguardo, le valutazioni sul pacchetto difesa sono state differenziate: da un lato, infatti, non sono mancate richieste riguardo ad un maggiore scambio di informazioni nel settore della difesa tra i *partner* europei per rendere effettivo il mercato integrato né indicazioni per la creazione di un autentico Stato federale europeo come unica vera prospettiva per l'edificazione di una difesa europea. Dall'altro lato, in un'ottica protezionista, si è criticato l'atteggiamento della Commissione europea, giudicato troppo liberale e troppo punitivo nei confronti delle eccellenze nazionali del settore e si è sostenuta l'esigenza di creare piuttosto un sistema di « preferenza europea » rivolto anche contro gli USA.

Nel mio intervento ho invitato invece a lavorare con coraggio per un'integrazione effettiva del mercato europeo della difesa, sostegno indispensabile ad un'autentica difesa europea, che possa andare anche oltre l'attuale impostazione della politica di si-

curezza e difesa comune, giungendo alla costituzione di autentiche forze multinazionali.

Con riferimento al mercato della difesa, risulta quindi indispensabile, un'attuazione rapida del pacchetto difesa.

Infatti, in particolare, l'attuazione della direttiva 2009/81/CE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza consentirà, sul piano dell'armonizzazione normativa, quella maggiore integrazione della domanda nel settore alla quale già dovrebbero contribuire, sul piano della progettazione e della gestione di programmi comuni, l'Agenzia europea della difesa e, per gli Stati che vi aderiscono, l'OCCAR (anche se i risultati di queste due istituzioni risultano al momento ancora parziali).

L'attuazione invece della direttiva 2009/43/CE dovrebbe contribuire, facilitando le esportazioni di materiali all'interno dell'Unione europea, alla creazione di un'integrazione dell'offerta europea del settore, finora realizzatasi sul piano societario, con la creazione di quattro grandi gruppi di dimensioni europee (EADS, Thales, BAE System e Finmeccanica), ma non su quello produttivo.

Questi passaggi costituiscono le premesse indispensabili per una razionalizzazione a livello europeo della spesa della difesa, a cui poi dovrà fare seguito quella dei singoli Stati membri, come anche la recente indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma svolta dalla Commissione difesa ha messo in evidenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	37
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	46
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	37
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Nuovo testo C. 2774.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la modalità di copertura, proposta per l'anno 2010, non è condivisibile, in quanto le residue disponibilità del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Tab. C) in parola sono destinate a far fronte ad improcrastinabili esigenze di taluni enti finanziati dalla Tabella C, e che, inoltre, dal 2011 il citato fondo di Tabella C è soppresso. Per quanto concerne, poi, l'anno 2012, rappresenta che il fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non presenta disponibilità da destinare allo scopo, precisando che si potrebbe tuttavia avviare un ulteriore approfondimento in merito. Infine, relativamente all'articolo 4, che istituisce la « Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia », rappresenta che non è chiara la finalità

della proposta normativa atteso che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1997, n. 420 l'istituzione di « Edizioni nazionali » è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La proposta, inoltre, non risulta coerente con l'orientamento di non creare nuovi organismi e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e da ultimo dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica. Afferma di condividere, poi, quanto segnalato dalla Commissione Bilancio circa l'esigenza di chiarimenti concernenti la natura giuridica e la struttura organizzativa dell'Edizione richiamata. Fa presente che, sul punto, una nota del 21 settembre 2010 trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, fornisce chiarimenti, peraltro poco esaustivi, sull'intento di creare un nuovo soggetto giuridico per il quale il Ministero comunica di non potere attualmente fornire una quantificazione delle risorse necessarie al suo funzionamento. Osserva che la proposta, pertanto, rimane non coerente con l'orientamento di non creare nuovi organismi e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e, da ultimo, dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel concordare sull'opportunità di un rinvio, stigmatizza la difficoltà a reperire risorse per soli 2 milioni di euro per finanziare un provvedimento di origine parlamentare, cui lo stesso Ministero competente annette grande importanza. Ritene che vi sia una regia finanziaria unica in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, che non consente alcuna agibilità al Parla-

mento, nemmeno quando si intendono impegnare cifre modeste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva, in via preliminare, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica al fine di quantificare in modo puntuale gli effetti finanziari delle diverse disposizioni contenute nel nuovo testo. In ogni caso, con riferimento alle singole disposizioni, segnala in primo luogo la necessità di specificare, nell'ambito dell'articolo 7, comma 3, le modalità di recupero delle somme concesse e successivamente revocate, chiedendo altresì se le stesse sono destinate indistintamente all'entrata del bilancio dello Stato ovvero siano oggetto di riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con riferimento all'articolo 8, ribadisce la necessità di acquisire una apposita relazione tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la norma appare *prima facie* suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. A suo avviso, infatti, la norma risulta onerosa, in quanto l'interruzione della realizzazione di opere per il trasporto urbano comporta non solo il ristoro del soggetto aggiudicatario delle conseguenze economiche della predetta interruzione, ma anche un incremento del costo degli interventi nel momento in cui i lavori dovessero essere ripresi sulla base di quadri economici aggiornati, ovvero includendo varianti. Ritene, pertanto, che il limite di spesa

individuato nelle risorse già stanziato per la realizzazione dell'opera non risulterebbe idoneo a garantire la copertura dell'opera finale, a meno di ipotizzare stanziamenti iniziali largamente eccedenti rispetto al fabbisogno necessario al completamento dell'opera originaria, come peraltro segnalato dal relatore. Segnala, inoltre, che gli interventi cui si applicherebbe l'articolo 8 sono essenzialmente opere di competenza degli enti locali e, quindi, a fronte di eventuali oneri a carico dei loro bilanci, è necessario individuare una idonea modalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. Con riferimento all'articolo 8-bis, nel condividere le considerazioni espresse dal relatore, ritiene necessario, al fine di garantirne la neutralità finanziaria, precisare che la stipula delle convenzioni ivi prevista abbia carattere facoltativo. Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo in ordine alla copertura proposta all'articolo 9, comma 1, lettera a), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter del decreto-legge n. 159 del 2007, in quanto le relative risorse sono definanziate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento alla seguente lettera b), concorda con il relatore sulla circostanza che la riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, comporta una dequalificazione della spesa, atteso che le risorse che si rendono disponibili sono destinate a finalità di natura corrente. Infine, con riferimento all'utilizzo per l'anno 2012 dell'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 1 della lettera c) dell'articolo 9, segnala l'opportunità di un approfondimento, in quanto si prevede l'utilizzo di risorse destinata alla finalizzazione relativa all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), concordando sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, segnala la necessità di una attenta valutazione delle implicazioni finanziarie dell'articolo 8, che consente la sospensione, con decreto ministeriale, di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi non alimentati da fonti energetiche rinnovabile o da combustibili ultrapuliti. Pur condividendo lo spirito del provvedimento, che intende promuovere l'utilizzo nei sistemi di trasporto alimentati da idrogeno e da carburanti di origine biologica, osserva, infatti, che la sospensione della realizzazione di opere, anche nei casi nei quali sia stata già effettuata la consegna dei lavori, può determinare oneri assai significativi, anche in relazione all'insorgere di possibili contenziosi, che appaiono difficilmente quantificabili *a priori*.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel sottolineare che il testo in esame trae origine da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, osserva che l'obiettivo di favorire l'introduzione di sistemi di mobilità basati sull'utilizzo di fonti energetiche alternative al petrolio è sicuramente importante e trova ampia condivisione tra tutte le forze politiche. Rileva tuttavia che mancano le risorse e ritiene utile un approfondimento anche attraverso la predisposizione di una relazione tecnica. Nell'osservare inoltre che, per superare le criticità finanziarie, potranno essere anche attivate le opportune convenzioni con gli enti locali, concorda con l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, con riferimento alle osservazioni del collega Vannucci, preannuncia che nella propria proposta di parere intende formulare una condizione, volta a garantire il rispetto

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede la soppressione dell'articolo 8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, nel ricordare che la scorsa settimana la Commissione ha convenuto unanimemente sulla necessità di addivenire ad una soluzione rispetto alle questioni poste dal testo in esame, rileva che il nuovo testo predisposto alla fine di luglio, nel risolvere le criticità relative alla quantificazione, tuttavia lascia irrisolti i problemi relativi alla copertura finanziaria. Osserva che, malgrado la relazione tecnica sia stata verificata negativamente, in considerazione del riconoscimento dell'utilità del provvedimento ribadita dalla Commissione e della determinazione della Commissione lavoro, si è cercato di trovare coperture alternative valide. In particolare, fa presente che, dopo un approfondimento sulla possibilità di utilizzare i fondi di riserva e speciali, si è individuata nell'ambito degli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una disponibilità adeguata, che deve tuttavia essere utilizzata prima dell'avvio della sessione di bilancio. Pertanto deposita una bozza di proposta di parere (*vedi allegato*), che invita i membri della Commissione a valutare, chiedendo un ulteriore rinvio di una settimana per il necessario approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che

dimostra la volontà della Commissione di addivenire ad una soluzione rispetto alla problematica sollevata.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene opportuno che, fermo il termine di una settimana indicato dal relatore, il Governo dovrebbe attivarsi per indicare quanto prima, anche nella giornata di domani, le proprie valutazioni sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 1, comma 2, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha più volte espresso il proprio parere contrario in assenza di specifica relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute, diretta a chiarire l'impatto finanziario della disposizione. Rileva che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevedendo, in materia di terapia del dolore, il richiamo a quanto previsto dalla vigente normativa, non sembrerebbe determinare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, ribadisce l'onerosità della disposizione, in quanto l'introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi, rispetto a quelli vigenti e finanziati dallo Stato, comporta maggiori oneri privi di copertura, rinviando per la

quantificazione dei maggiori costi al Ministero della salute. Riguardo all'articolo 7, comma 3, conferma quanto già detto in precedenza, evidenziando tuttavia l'opportunità che la norma venga integrata prevedendo espressamente che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoga previsione andrebbe inserita con riferimento al collegio medico di cui all'articolo 3, comma 6. relativamente all'articolo 9, comma 2, ribadisce quanto già segnalato in ordine alla richiesta che il Ministero della salute fornisca gli elementi idonei a dimostrare l'asserita invarianza degli oneri. Inoltre, come già espresso nella pregressa corrispondenza, conferma, circa l'articolo 4, comma 1, l'opportunità che il competente Ministero delle salute fornisca idonee garanzie in ordine alla sostenibilità amministrativa e finanziaria, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, per le aziende sanitarie dei nuovi procedimenti previsti a loro carico, ivi compresa la compilazione presso i medici di medicina generale delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Rileva, inoltre, che ove si intendano istituire, presso tali aziende, nuovi uffici dedicati esclusivamente alle predette attività, si configurerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione anche in ordine a tale aspetto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ritiene che gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo consentano di esprimere un parere sul provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i rilievi del Governo vadano oltre le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, indicando ulteriori elementi di criticità. In tale condizione non ritiene possibile addivenire all'espressione del parere. Osserva che vi sono disposizioni idonee a provocare effetti finanziari, prive di relativa quantificazione e pertanto chiede che sia predisposta una relazione tecnica.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo abbiano evidenziato elementi di criticità ulteriori rispetto a quelli segnalati dal relatore nella seduta del 22 settembre scorso. Concorda, pertanto, con il collega Vannucci sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi già intervenuti nel dibattito in ordine alla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, rileva come, su un piano generale, sia opportuno che tutti i provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare, siano corredati di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale i loro effetti finanziari. Nell'osservare come il provvedimento intervenga su temi estremamente delicati, rileva la necessità di valutarne compiutamente le implicazioni finanziarie, in modo da acquisire puntuali chiarimenti in ordine alle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento a disposizioni particolarmente rilevanti nell'economia del provvedimento.

Cesare MARINI (PD) sottolinea come ci si trovi di fronte ad un provvedimento particolare relativo a tematiche particolarmente delicate che investono grandi questioni della vita dei cittadini. Ritiene pertanto che la valutazione cui la Commissione è chiamata non possa limitarsi alle sole valutazioni di carattere finanziario, ma debba rispecchiare la posizione della maggioranza della Commissione su una grande questione sociale. Rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento poiché il tema in questione non può essere esaurito nell'ordinario lasso di tempo riservato ai provvedimenti all'attenzione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur concordando sull'estrema delicatezza dei temi affrontati dal provvedimento in

esame, sottolinea come la Commissione debba soffermarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, fa presente di aver elaborato una proposta di parere che tiene conto delle criticità segnalate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 1, comma 2, all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 9, comma 2. Si dichiara, comunque, disponibile ad un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutare il contenuto della propria proposta di parere e di proporre eventuali integrazioni e modifiche. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2350, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 1, finalizzate a garantire politiche sociali ed economiche volte alla presa in carica dei pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le misure da adottare ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 in materia di assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate, comportano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura, in quanto introducono un livello essenziale di assistenza aggiuntivo rispetto a quelli vigenti e finanziati dallo Stato;

appare necessario prevedere che dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 7, comma 3, concernenti la previsione di un collegio medico, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, al fine di non determinare la costituzione di nuovi uffici presso le aziende sanitarie locali, espungendo il riferimento a « uffici dedicati » ivi previsto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, sopprimere il comma 2;

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: collegio medico formato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 5, sopprimere il comma 1;

All'articolo 7, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in uffici dedicati.

Maino MARCHI (PD), pur prendendo atto della circostanza che la proposta di parere formulata dal relatore tiene conto delle valutazioni del relatore e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiara tuttavia di non condividere la prassi secondo la quale la relazione tecnica sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare viene richiesta sporadicamente, sulla base di decisioni assunte dalla maggioranza. Ritiene, invece, che il rispetto dello spirito della legge n. 196 del 2009, implichi la necessità di acquisire una relazione tecnica su tutti i provvedimenti

all'esame del Parlamento, al fine di consentire alle Camere di valutarne in modo pienamente consapevole le implicazioni finanziarie e, pertanto, ribadisce l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sulla proposta di legge in esame. Ritiene, infatti, che il Governo debba indicare puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, al fine di consentire una valutazione di possibili coperture finanziarie alternative, che consentano di evitare la soppressione, ipotizzata dal relatore, di disposizioni qualificanti della proposta di legge, come l'articolo 1, comma 2.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'insistere sulla richiesta di relazione tecnica, concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che gli oneri derivanti da talune disposizioni del provvedimento appaiono difficilmente quantificabili e che, pertanto, appare difficile ipotizzare che la relazione tecnica possa risultare risolutiva al riguardo. Pertanto, in considerazione della estrema delicatezza del provvedimento, ritiene che, piuttosto che richiedere una relazione tecnica, che determinerebbe un inevitabile rallentamento dei tempi di esame del provvedimento, sarebbe più utile che i componenti della Commissione valutassero la possibilità di indicare possibili modifiche alla proposta di parere che consentano di salvaguardare il nucleo essenziale della proposta di legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rechi un peggioramento del testo, chiedendo, ad esempio, la soppressione dell'articolo 1, comma 2. Ritiene che la relazione tecnica si renda necessaria per valutare la possibilità di individuare eventualmente coperture alternative per le criticità rilevate dal Governo. Sottolinea che il testo all'attenzione della Commissione è frutto di un equilibrio delicato tra posizioni diverse raggiunto in Senato. Ribadi-

sce l'opportunità di un rinvio in attesa della relazione tecnica.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come il testo all'esame della Commissione costituisca un punto di equilibrio tra diverse sensibilità raggiunto al termine di una lunga ed approfondita riflessione svolta nelle aule parlamentari, ritenendo pertanto opportuno che la Commissione verifichi se sia possibile superare le criticità evidenziate dal relatore e del rappresentante del Governo senza incidere su disposizioni che costituiscono i capisaldi degli accordi raggiunti tra le diverse forze politiche. In particolare, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, che il relatore propone di sopprimere, osserva che esse intervengono su materie affini a quelle già affrontate dalla legge n. 38 del 2010, che reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e potrebbero essere opportunamente riformulate al fine di precisarne meglio la portata e, quindi, gli effetti finanziari.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, osserva che l'argomento del provvedimento in esame è particolarmente delicato ed importante e che, coerentemente rispetto al proprio compito, il relatore si è occupato dei soli profili finanziari. Concorda sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento e ritiene che la relazione tecnica possa essere utile qualora si riveli in grado di sgombrare il campo da dubbi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto degli esiti del dibattito svoltosi, propone di chiedere al Governo di trasmettere, entro 7 giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine indicato dal Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, che reca norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. In proposito, segnala che il disegno di legge presentato al Senato era corredato di una relazione tecnica, ma allo stato non risulta trasmesso l'aggiornamento che il Governo è tenuto ad inviare alle Camere al momento del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Ritiene, inoltre, necessari taluni chiarimenti in ordine agli effetti finanziari degli articoli da 2 a 5, che recano norme di riorganizzazione del sistema universitario e una delega al Governo in materia di interventi per la qualità e l'efficienza di tale sistema. In particolare, con riferimento al Fondo di finanziamento ordinario, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la sussistenza di disponibilità, non preordinate alle attuali funzioni e, quindi, utilizzabili per la realizzazione delle ulteriori finalità di spesa previste dal testo in esame. In caso contrario, infatti, le norme risulterebbero suscettibili di determinare futuri incrementi della dotazione del Fondo di finanziamento ordinario per far fronte alle nuove attività. Reputa, altresì, necessario che il Governo fornisca elementi volti a verificare che le forme di flessibilità previste dalle norme in esame risultino compatibili con la definizione di un piano economico-finanziario triennale, previsto a norma

dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*), e che consentano, quindi, alle università di avere concrete certezze circa l'entità annuale del finanziamento spettante a ciascuna di esse. In merito alla delega per la qualità e l'efficienza, osserva che il testo rinvia ai decreti legislativi sia le modalità di attuazione delle disposizioni sia la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca maggiori indicazioni in relazione ai contenuti delle norme oggetto della delega. In particolare, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ritiene che andrebbe chiarito, almeno in linea di massima, entro quali limiti circoscrivere detti livelli per fornire un'indicazione in merito al presumibile impatto finanziario che la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per l'esercizio del diritto allo studio potrebbe avere sulla finanza pubblica. Rileva, peraltro, che la norma di delega, riguardo alle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione dei LEP, rinvia all'articolo 17 della legge 196 del 2009. Pertanto, i provvedimenti che dovranno apprestare la successiva copertura finanziaria dovranno entrare in vigore prima dei decreti legislativi attuativi della delega. con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), in materia di accreditamento periodico delle università, considera utili precisazioni circa la forma di « accreditamento periodico delle università » prevista dalle norme, al fine di chiarire in particolare in cosa consista e le conseguenze per le università in caso di mancato accreditamento. Per quanto attiene, poi, alla previsione di incentivi, nel rilevare che sono dettate disposizioni relative all'eventuale concessione di incentivi per il trasferimento dei professori e dei ricercatori previo esperimento delle procedure di mobilità e altre volte a garantire incentivi agli atenei, correlati ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione predisposto dall'ANVUR, osserva che non vengono specificate la tipologia e l'entità delle risorse necessarie per tali incentivi, che graverebbero comunque sul Fondo di finanziamento ordinario. In relazione alle

finalità del Fondo per il merito, ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio volti, in particolare, a chiarire in cosa debbano consistere i « buoni studio » e le modalità della loro restituzione in caso di protratta indisponibilità di reddito al termine degli studi. Osserva, inoltre, che non risulta chiara la disposizione che prevede che compito del Fondo sia anche quello di « garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma ». A suo avviso, andrebbe infatti chiarito se si tratti di garanzia a fronte di finanziamenti di terzi, in quanto in tal caso andrebbero chiarite le modalità secondo cui la garanzia opererebbe. Chiarimenti si rendono necessari anche con riferimento alla previsione di trasferimenti pubblici destinati all'alimentazione del Fondo, in relazione soprattutto ai soggetti pubblici interessati, in quanto tale disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, non quantificati, a carico della finanza pubblica. Con riferimento, invece, alla previsione della deducibilità dal reddito delle eventuali erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, prende atto di quanto affermato dal Governo in risposta alle osservazioni della Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 9 marzo 2010, in merito alla presumibile neutralità finanziaria di tali agevolazioni fiscali. Infine, in merito al risparmio di 1 milione di euro che la relazione tecnica imputa alla nuova composizione del consiglio di amministrazione, pur rilevando che si tratta di un importo non scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, evidenzia che non risultano esplicitate le ipotesi sottostanti i dati utilizzati per la quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute nell'articolo 2, comma 3, nell'articolo 2, comma 5, nell'articolo 2, comma 6, e nell'articolo 4, comma 8, non è pienamente conforme alla prassi consolidata. Con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera a), che prevede l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio

consolidato di ateneo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca come tale disposizione si coordinerà con la delega prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 196 del 2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. In proposito, segnala, infatti, che la delega, riferita più in generale alle amministrazioni pubbliche, sembrerebbe prevedere per tali amministrazioni l'adozione della contabilità finanziaria e di un sistema di contabilità economica-patrimoniale a soli fini conoscitivi.

Con riferimento all'articolo 7, recante norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, rilevando che la relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, ritiene opportuno che sia chiarito se la previsione della possibilità per i professori di essere collocati in aspettativa a domanda, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte degli organi di direzione dell'ateneo, sia suscettibile di recare oneri indiretti di natura organizzativa alle università, per la necessità di disporre delle sostituzioni in tempi brevi di figure professionali con elevato profilo culturale. Considera, altresì, opportuno che sia chiarito se la ricongiunzione a richiesta dei periodi contributivi, prefigurata dal secondo periodo del comma 2, che rinvia alla legge n. 29 del 1979, comprenda anche ipotesi di ricongiunzione a titolo gratuito. Tale chiarimento appare, a suo avviso, necessario al fine di escludere che siano introdotte nell'ordinamento nuove fattispecie di ricongiunzione i cui oneri siano posti a carico degli enti previdenziali, con riflessi negativi per la finanza pubblica. Quanto alla facoltà di disporre incentivi alla mobilità in applicazione delle disposizioni cui al comma 3, rileva che non sono dettati i criteri per l'erogazione degli stessi, che sono posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario. In proposito, osserva, anche alla luce delle altre disposizioni del testo che imputano al Fondo specifiche erogazioni, che tali previsioni appaiono suscettibili di porre maggiori vincoli alla gestione del Fondo. Ritiene, pertanto, necessario escludere che detti fattori

di rigidità possano indurre, nel tempo, un incremento delle risorse da destinare al Fondo di finanziamento ordinario.

Con riferimento all'articolo 8, concernente la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori, osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario reca un'ipotesi di rimodulazione delle classi stipendiali volta a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere *i*) ed *m*), che avevano contenuto sostanzialmente analogo a quelle recate dall'articolo in esame. L'esemplificazione proposta mostra come in assenza di ricostruzione di carriera la retribuzione di partenza e quella maturata dopo 28 anni di anzianità non muti e che, invece, quella fruita con anzianità intermedie possa essere uguale o inferiore a quella prevista dai contratti attualmente in vigore ma mai superiore. Al riguardo, pur rilevando che la norma reca una clausola di invarianza finanziaria, osserva che, essendo la rimodulazione delle progressioni di carriera destinata ad essere definita in tempi successivi, non appare possibile valutare concretamente *ex ante* gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, anche con riferimento all'entità degli eventuali risparmi da destinare al finanziamento della premialità nella progressione di carriera. In ogni caso, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari recati dalla norma, riterrebbe opportuno acquisire un prospetto che esponga in dettaglio i presumibili effetti connessi all'applicazione delle disposizioni in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

Con riferimento agli articoli da 9 a 13, che recano disposizioni in materia di premialità, interventi perequativi, contributi e misure per la qualità, segnala che, in merito al Fondo per la premialità, sarebbero opportuni chiarimenti in relazione alle disposizioni che fanno genericamente riferimento ad «ulteriori somme» che possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Se-

gnala, inoltre, che andrebbe in particolare specificato se – e in quale misura – tali somme siano sempre a carico del Fondo in questione e quali siano i finanziamenti pubblici con i quali il Fondo può essere integrato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, terzo periodo.

Con riferimento agli articoli 16 e 17, che istituiscono l'abilitazione scientifica nazionale e disciplinano la chiamata dei professori, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni in esame, ritiene opportuna una conferma dell'effettiva possibilità per le università di svolgere le attività previste nei limiti delle risorse disponibili, al fine di evitare che possano crearsi i presupposti per l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che non risultano chiari i dati e le procedure di calcolo in base ai quali la relazione tecnica stima un costo annuo legato allo svolgimento delle procedure di abilitazione pari a 17.000.000 di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *e*) e *f*), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

Con riferimento all'articolo 18, concernente la valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca, osserva che le norme in esame prevedono che la valutazione tra pari sia applicata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, poiché la norma non esclude la corresponsione di compensi, indennità e rimborsi di spese ai componenti dei comitati di valutazione e per i membri che svolgono la loro attività all'estero, la cui partecipazione potrebbe verosimilmente non svolgersi a titolo gratuito, dalle disposizioni potrebbero derivare nuovi oneri. Reputa, dunque, necessario che il Governo fornisca una quantificazione, anche di massima, del possibile onere recato dalle norme, indicando le risorse che dovrebbero garantirne il finanziamento.

Circa l'articolo 19, che disciplina gli assegni di ricerca, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata normativa

delle disposizioni recate dal comma 5, concernenti l'astensione obbligatoria per maternità ed il congedo per malattia, al fine di precisarne la portata innovativa rispetto alla disciplina attualmente in vigore. In ogni caso, ritiene necessario che siano forniti i dati e i parametri alla base della quantificazione dell'onere, al fine di riscontrare la congruità della copertura disposta. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, lettera *a*), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

Con riferimento all'articolo 20, che introduce una regolamentazione dei contratti per attività di insegnamento, osserva che il divieto di stipulare contratti a titolo gratuito con soggetti non in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente potrebbe precludere il proseguimento di eventuali forme di collaborazione, attualmente utilizzate dalle università senza sostenere una specifica spesa. Pur essendo la possibilità di stipulare i contratti subordinata alla sussistenza delle relative disponibilità di bilancio, la disposizione potrebbe determinare, a parità di prestazione, un maggior costo a carico delle università. Reputa altresì necessari ulteriori chiarimenti in merito al trattamento economico, riferito ai contratti di insegnamento, che sarà stabilito con decreto ministeriale, in quanto, qualora i limiti fissati dovessero risultare superiori a quelli di fatto ad oggi utilizzati dalle università per la remunerazione di tali prestazioni, potrebbero determinarsi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infine, opportuno che sia chiarito quali siano i limiti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 che trovano applicazione, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, in materia di contratti per attività di insegnamento, considerato anche che il rinvio a tali norme non risulta presente nel testo dell'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 21, riguardante i ricercatori a tempo determinato, osserva che la relazione tecnica è riferita ad una precedente formulazione del testo, che differisce da quella in esame sia per

quanto concerne le modalità di selezione dei candidati sia per quanto concerne l'assegnazione di risorse destinate al finanziamento dei bandi di reclutamento dei ricercatori. Per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, segnala che andrebbe pertanto acquisito un aggiornamento dei dati e degli elementi di valutazione degli effetti finanziari, alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Rileva, in proposito, che l'articolo in esame, nella sua nuova formulazione, nulla dispone in merito al soggetto deputato a selezionare i candidati, mentre nella formulazione precedente del testo era previsto che tale attività venisse svolta da un'apposita commissione, non più rinvenibile nella nuova versione. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti sulla portata del comma 8 che, in relazione ai contratti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), in un caso utilizza l'espressione « trattamento economico » e in un altro l'espressione « trattamento annuo lordo ». Sempre con riferimento al comma 8, segnala che andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti finanziari della disposizione che prevede, per i titolari di contratti triennali non rinnovabili, che il trattamento annuo lordo sia pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento. In particolare, a suo avviso, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare, nel tempo, un incremento della spesa complessiva per i ricercatori. Segnala, altresì, che andrebbe esclusa la possibilità di effetti emulativi rispetto a personale con diverso stato giuridico, ma addetto alle medesime funzioni.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori, reputa opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. A tale riguardo segnala che, pur tenuto conto dell'effetto finanziario legato ad una maggiore spesa in termini pensionistici, la norma potrebbe considerarsi

suscettibile di produrre effetti di risparmio secondo quanto affermato in una nota elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con la quale è stata sottolineata l'onerosità legata al mantenimento in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea, infatti, che il mantenimento in servizio di personale che avrebbe dovuto essere collocato in quiescenza, nella logica della riduzione degli organici al fine del contenimento della spesa pubblica, pregiudica gli obiettivi di risparmio che le pubbliche amministrazioni debbono conseguire.

Con riferimento all'articolo 23, che reca la disciplina dei lettori di scambio, afferma di non avere nulla da osservare, nel presupposto che le spese connesse all'attuazione delle norme in esame siano limitate entro gli stanziamenti previsti dagli accordi culturali internazionali.

Circa le disposizioni di copertura finanziaria, previste all'articolo 25, comma 11, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999, segnala che le relative risorse, finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca e scuole di specializzazione, sono iscritte nel capitolo 1713 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, fa presente che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato risulta che il capitolo reca le necessarie disponibilità. A tale proposito e in merito alla possibilità di utilizzare le relative disponibilità senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse, valuta opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alla copertura prevista per gli oneri di cui all'articolo 19, comma 5, a valere sulle somme destinate ai rimborsi elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999, segnala che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1638 del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, anche alla luce delle osservazioni formulate con ri-

ferimento all'articolo 19, comma 5, in merito alla quantificazione dell'onere, considera opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione debba essere, effettivamente, corredata di una clausola di copertura. In tal caso, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della suddetta copertura e se, anche alla luce della natura degli oneri, l'autorizzazione formulata in termini di previsione di spesa debba essere corredata, in conformità alla legge n. 196 del 2009, di una specifica clausola di salvaguardia. Segnala infine che il provvedimento, pur essendo corredata di diverse clausole di invarianza finanziaria, ne prevede anche una a carattere residuale nell'articolo 25. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno prevedere un coordinamento formale tra le suddette disposizioni.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'intervento del relatore abbia fornito una rassicurazione importante sulla necessità di ottenere l'aggiornamento della relazione tecnica, che per un provvedimento come quello in esame si presenta, a suo avviso, assolutamente necessario. Stigmatizza, in proposito, il mancato rispetto della legge di contabilità e finanza pubblica con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, che impone l'aggiornamento della relazione tecnica al momento del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e per la mancata presentazione nei termini previsti dello schema di Decisione di finanza pubblica, che pure dovrebbe essere un documento qualificante della politica economica del Governo. Ribadisce, quindi, che prima di iniziare l'esame del provvedimento, deve pervenire l'aggiornamento della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'invitare il Governo ad attivarsi al fine di trasmettere tempestivamente l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2424 e abb., recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;

preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:

gli oneri complessivi del provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in 3,83 milioni di euro per l'anno 2010, 4,24 milioni di euro per l'anno 2011, 11,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, risultano superiori a quelli indicati dalla clausola di copertura di cui all'articolo 8;

le valutazioni della relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri risultano corrette nel presupposto che vengano apportate alcune modifiche all'articolo 1, e in particolare ai commi 1 e 3, allo scopo di precisare che la durata del beneficio ivi previsto non può superare il limite temporale concesso sulla base della legislazione vigente, e che venga aggiunto un comma aggiuntivo volto a prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, anche con riferimento alla determinazione delle situazioni che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 1, generano l'impossibilità di mantenere in essere l'attività di impresa;

oltre alle suddette modifiche, occorre adeguare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, disponendo, inoltre, che agli stessi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, occorre adeguare la quantificazione dell'onere relativo agli interventi in favore dei soci lavoratori delle cooperative artigiane di cui all'articolo 7 agli importi indicati dalla relazione tecnica;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non può essere interamente utilizzato per la copertura degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 8 in quanto le relative risorse sono destinate a far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in materia di IVA applicata sulle tariffe dei rifiuti;

considerato che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è possibile utilizzare l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca la necessaria disponibilità,

considerato, inoltre, che gli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sono configurati in termini di previsione di

spesa e quindi, come previsto dalla vigente disciplina contabile, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: stabilita dalla con le seguenti: concessa sulla base della;

al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: dalla con le seguenti sulla base della;

dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

All'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» della missione «Politiche per il lavoro» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito dovrebbe verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 con la disciplina comunitaria, anche al fine di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	51

SEDE REFERENTE:

Modifiche al Testo unico bancario in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fugatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Sui lavori della Commissione	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate. (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 settembre scorso.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Marco CAUSI (PD), pur riconoscendo la presenza, nel provvedimento in esame, di alcuni elementi positivi, dovuti anche al contributo che il Partito Democratico e le altre forze di opposizione hanno offerto, sia nell'ambito della discussione svoltasi nella società civile sia nel corso dell'esame presso il Senato, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, per ragioni che riguardano non soltanto il merito del provvedimento, ma anche il metodo con il quale si sta sviluppando l'*iter* presso la Camera.

Sotto quest'ultimo profilo, ritiene, in particolare, che la maggioranza e il Governo abbiano imposto all'opposizione tempi di esame troppo serrati, i quali impediscono, di fatto, di apportare gli

ulteriori e possibili miglioramenti ad un intervento legislativo che interviene su un settore di importanza fondamentale per la società e per l'economia del Paese.

Passando al merito del disegno di legge, sottolinea come la riforma impatterà su un sistema universitario già pesantemente danneggiato dalle scelte di finanza pubblica del Governo in carica, rilevando come i tagli al Fondo di finanziamento ordinario e il blocco del *turnover* del personale creeranno enormi problemi alle università già dal prossimo anno.

Auspica quindi che l'Esecutivo, dopo avere impedito che fossero affrontati tali problemi, che non hanno carattere meramente congiunturale, ma strutturale, ritorni sulle proprie scelte e consenta di apportare al disegno di legge in esame i miglioramenti necessari — ad esempio, intervenendo sul cosiddetto *tenure track*, creando una solida struttura piramidale del personale docente, segnata mediante la previsione di adeguati meccanismi di progressione tra le diverse fasce di docenza e rivedendo le norme in tema di autonomia finanziaria degli atenei —, al fine di evitare che il sistema universitario pubblico sprofondi in una crisi gravissima.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno specificare che la ripartizione del fondo finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, abbia luogo con modalità tali da non privilegiare le grandi università, assicurando, in particolare, che i criteri nazionali di valutazione per l'attribuzione dei premi, dei buoni di studio e dei finanziamenti siano il più possibile oggettivi e uniformi, in modo da impedire discriminazioni tra studenti appartenenti a diverse aree del Paese.

Roberto OCCHIUTO (UdC) dichiara che, limitatamente agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il pro-

prio gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di esprimere nella Commissione di merito ulteriori valutazioni riferite a talune criticità che il testo presenta.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, ritiene che la lettera dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge consenta di fugare i timori espressi dal deputato Comaroli, in quanto la norma stabilisce espressamente che l'individuazione degli studenti meritevoli di conseguire i benefici avverrà mediante prove nazionali *standard*, nonché mediante criteri nazionali *standard* di valutazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le eventuali perplessità nutrite dai gruppi con riferimento ad aspetti del provvedimento potranno essere approfondite nel prosieguo dell'esame presso la competente Commissione di merito, ritenendo pertanto che la Commissione Finanze debba prioritariamente concentrarsi sui propri specifici ambiti di competenza.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.15.

Modifiche al Testo unico bancario in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fuggati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Bernardo, aveva illustrato il contenuto delle proposte di legge.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea la necessità di definire le modalità di esame dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nell'invitare il Governo a effettuare una compiuta valutazione in merito al contenuto dei provvedimenti in titolo, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha già convenuto di svolgere alcune audizioni sull'andamento del settore bancario e creditizio, tra cui quella dei rappresentanti dell'ABI e rappresentanti della Banca d'Italia, nel corso delle quali sarà possibile acquisire elementi utili per l'istruttoria delle proposte di legge in esame, il cui esame potrebbe pertanto riprendere dopo lo svolgimento delle predette audizioni.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede di abbinare ai provvedimenti già all'esame della Commissione la propria proposta di legge C. 3645, recante introduzione dell'articolo 118-*bis* e modifica all'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in materia di spese accessorie nei contratti di mutuo e di prestito e di disciplina degli oneri nei contratti di credito al consumo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta del deputato Comaroli, rileva come l'abbinamento della proposta di legge C. 3645 sarà valutato dalla Commissione nella prossima seduta di esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Cosimo VENTUCCI (PdL), segnala alla Commissione il caso esposto in una lettera

al direttore pubblicata ieri dal *Corriere della Sera*, in cui il socio di una società a responsabilità limitata soggetta agli studi di settore ha lamentato l'ingiustificata severità dell'Amministrazione finanziaria, la quale, malgrado sia risultata soccombente nel giudizio di impugnazione promosso avverso un provvedimento impositivo, si rifiuta di procedere allo sgravio della cartella di pagamento nel frattempo notificata, la cui riscossione coattiva procurerebbe un grave nocumento alla predetta società.

A tale riguardo, ritiene opportuno che la Commissione apra una riflessione in merito a vicende che, come quella segnalata, minano quei principi di collaborazione e di buona fede che dovrebbero improntare, anche ai sensi dello Statuto del contribuente, i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa di avere già rappresentato per le vie brevi il caso segnalato dal deputato Ventucci al direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, il quale ha dichiarato che il comportamento del funzionario responsabile del procedimento appare censurabile, preannunciando, altresì, l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Ritiene, peraltro, che tali questioni potrebbe essere affrontate nell'ambito di una prossima audizione del dottor Befera, nella quale approfondire i temi dell'andamento della riscossione e del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abbinata.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e le abbinata proposte di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 9 dell'articolo 4, il quale, integrando il dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le erogazioni liberali versate al «Fondo per il merito», istituito dal comma 1 del medesimo articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, nella novella, che la nuova fattispecie di deducibilità si riferisce alle erogazioni in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 69 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
AVVERTENZA	57

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 10.

Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Tino IANNUZZI (PD), dopo aver precisato che il proprio intervento riguarderà anche le successive delibere all'ordine del giorno, sottolinea anzitutto il grave ritardo con cui, a distanza di quasi un anno dalla loro adozione, gli schemi di delibere in titolo vengono sottoposti all'attenzione della Commissione. Giudica quindi inaccettabile il contenuto di tali atti, con i quali il Governo, agendo attraverso la rimodulazione di precedenti stanziamenti già assegnati, ha operato un drammatico taglio delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il superamento del *gap* infrastrutturale sempre più profondo fra questa e le altre aree del Paese. In particolare, si sofferma sugli effetti negativi delle deliberazioni assunte dal CIPE in ordine al completamento di

infrastrutture assolutamente fondamentali per il futuro del Sud, dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria – che subisce un taglio insostenibile – alla statale n. 106 Jonica fino alla linea ferroviaria AC/AV Napoli-Bari.

Al tempo stesso ritiene che, a distanza di quasi un anno dalle delibere in esame, emerga in modo evidente che il Governo ha clamorosamente disatteso il preciso impegno, assunto in quella circostanza, di procedere rapidamente a reintegrare i fondi sottratti al completamento delle cimate infrastrutture. A tutt'oggi, inoltre, a fronte dell'inevitabile blocco dei cantieri determinato dalla decurtazione di fondi in questione, non si ha nessuna notizia, non tanto dell'utilizzazione, ma neanche della ripartizione e dell'assegnazione delle risorse destinate ad interventi di risanamento ambientale, che erano stati indicati come ragione e fondamento del taglio di fondi eseguito. Denuncia, inoltre, che nell'ultimo anno la politica antimeridionalista del Governo in carica non ha mutato segno, come dimostrano i successivi atti assunti dal CIPE di utilizzazione dei fondi FAS per il finanziamento di misure, dal « piano carceri » al sostegno al settore agroalimentare fino alla finanziamento della banda larga, che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del Mezzogiorno (e delle altre aree sottoutilizzate), vale a dire con lo scopo prescritto dalla legge per l'utilizzazione dei fondi FAS.

Passa, quindi, ad analizzare il contenuto dei singoli schemi di delibere CIPE, soffermandosi in particolare su quello relativo alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, denunciando il taglio del 50 per cento delle risorse già assegnate, la mancanza di trasparenza delle procedure adottate – che, ad esempio, non prevedono alcuna forma di coinvolgimento o quantomeno di informazione delle Commissioni parlamentari in ordine alle opere e ai progetti da ammettere a finanziamento –, la mancanza di qualsiasi certezza in ordine al reintegro dei fondi decurtati. Quanto allo schema di delibera n. 121/2009, denuncia la strumentalità di una scelta che, a suo avviso, nel privile-

giare gli aspetti propagandistici che accompagnano tutte le decisioni relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, produce, da un lato, tagli inaccettabili al completamento delle infrastrutture realmente prioritarie per la crescita e la rinascita del Mezzogiorno, dall'altro, aggrava la crisi profonda in cui versano i lavoratori e le imprese del settore, dirottando risorse preziose dall'economia reale verso obiettivi esclusivamente finanziari, come la ricapitalizzazione della società Stretto di Messina.

Per tutte queste ragioni, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su tutti e tre gli schemi di delibere CIPE in titolo, richiamando tutti i deputati della Commissione ad un atto di coerenza e di responsabilità e denunciando l'atteggiamento di un Governo e di una maggioranza che, proprio nel giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri annuncia illusoriamente che il Sud è una delle cinque priorità dell'azione di Governo, in concreto si appresta ad approvare atti che comportano inaccettabili tagli di risorse per il completamento delle infrastrutture nel Mezzogiorno.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Iannuzzi in ordine al contenuto degli schemi di delibere CIPE in esame, sottolinea il dato politico di fondo rappresentato, a suo avviso, dalla conferma della natura ingannevole delle scelte di un Governo che si limita a stornare le poche risorse messe in campo da un obiettivo ad un altro, da una infrastruttura ad un'altra, senza alcuna capacità concreta di completare le opere annunciate e continuando, purtroppo, a penalizzare le popolazioni del Mezzogiorno con la intollerabile decurtazione dei fondi destinati allo sviluppo e alla crescita delle aree sottoutilizzate.

Conclude, stigmatizzando la strumentalità e il carattere mistificatorio della vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina e annunciando il voto contrario del suo gruppo su tutti e tre gli schemi di delibere CIPE in titolo.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si associa ai rilievi espressi in ordine all'arbitrarietà con la quale vengono spostate le risorse da una destinazione all'altra, sottolineando, inoltre, che, a distanza di quasi un anno, nulla è dato sapere in ordine alla destinazione delle risorse per il risanamento ambientale e sul rispetto dei criteri stabiliti dal Parlamento in ordine all'impiego degli stessi. Fa, inoltre, presente che risulta particolarmente arbitrario che il Governo sia intervenuto modificando il soggetto aggiudicatario per la realizzazione della variante di Canitello.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, in relazione ai rilievi sollevati dai deputati intervenuti, fa presente che nella ripartizione delle risorse occorre tener presente le opere effettivamente cantierabili. Ritiene, inoltre, che in materia di infrastrutture i governi di centro-destra abbiano raggiunto risultati migliori rispetto a quelli espressione del centro sinistra nell'assicurare una progressione delle opere. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di delibera in titolo.

Il sottosegretario GIUSEPPE MARIA REINA svolge alcune precisazioni sul contenuto degli schemi di delibere in esame, soffermandosi anzitutto sulle ragioni di assoluta urgenza che nello scorso novembre portarono il CIPE a deliberare lo stanziamento di 900 milioni di euro per avviare quantomeno un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, con la garanzia di una ripartizione delle risorse in assoluto rispetto della quota che la legge impone di destinare alle regioni del Mezzogiorno. Dopo avere espresso apprezzamento per l'esigenza sottolineata dal relatore circa la necessità che il Governo comunichi alle Commissioni parlamentari competenti per materia l'elenco delle opere ammesse a finanziamento in forza dello schema di delibera n. 103/2009, passa quindi ad illustrare le ragioni profonde che sono alla base della scelta del Governo in carica di

procedere con determinazione alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ritiene che il Ponte costituisca, a suo avviso, lo strumento indispensabile, non solo e non tanto per la rinascita della Sicilia e del Mezzogiorno, ma anche per la modernizzazione dell'Italia, per fare del Paese quella piattaforma logistica mediterranea, che è un dei fattori più robusti per la sua crescita economica e civile.

Nel rivendicare il fatto che, grazie alle scelte del Governo in carica, oggi finalmente non si dibatte più sull'opportunità o meno di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina ma, più semplicemente, sul come tale fondamentale infrastruttura debba essere realizzata e che essa costerà allo Stato molto meno di quanto si pensi e di quanto si dica, ricorda che tutti i Governi che si sono succeduti in questi anni hanno incontrato gravi difficoltà nel portare a compimento opere come la nuova statale 106 Jonica o l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, riaffermando peraltro l'impegno solenne del Governo, affinché quest'ultima infrastruttura sia completata entro il termine preannunciato del 2013.

Domenico SCILIPOTI (IdV) denuncia il ritardo gravissimo in cui versa la Sicilia sotto il profilo della dotazione infrastrutturale e l'illusorietà di una politica, come quella del Governo in carica, che punta a rappresentare il Ponte sullo Stretto di Messina come la soluzione miracolosa a tutti i problemi di quella regione. Egli ritiene invece che la costruzione del Ponte, se non preceduta dalla realizzazione di tutte quelle opere pubbliche necessarie alla modernizzazione vera della Sicilia – dagli aeroporti alle ferrovie alla rete stradale e autostradale – non rappresenta affatto la soluzione per il suo sviluppo. Stigmatizza per questo la pregiudiziale difesa del Ponte sullo Stretto di Messina svolta dal rappresentante del Governo nel suo intervento, denunciando il fatto che la vera responsabilità del *gap* infrastrutturale

della Sicilia ricade negli errori e nelle scelte sbagliate fatte in trent'anni di cattiva amministrazione regionale. Conclude, annunciando il voto contrario del suo gruppo su tutte e tre gli schemi di deliberare in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ».

Atto n. 245.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, nel richiamare il contenuto della relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, si sofferma sullo schema di delibera n. 103/2009, proponendo di esprimere un parere favorevole con condizione diretta a sottolineare, come peraltro sollecitato oggi anche dal deputato Iannuzzi, l'esigenza che il Parlamento venga informato dell'articolazione territoriale degli interventi ammessi a finanziamento (*vedi allegato*). Nel rilevare, inoltre, che un'attenta lettura degli atti approvati e delle dichiarazioni pubbliche rese in ordine agli esiti della riunione del CIPE del 6 novembre 2009 porterebbe a conclusioni diverse da quelle tratte da alcuni deputati dell'opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione, come formulata dal relatore.

Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ».

Atto n. 246.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di delibera in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 69.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla quale la Commissione dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e delle palline nere.

Alessandro BRATTI (PD), nel ribadire le ragioni che sono alla base del giudizio convintamente favorevole del gruppo del Partito Democratico in ordine alla proposta di nomina del professor De Bernardinis a Presidente dell'ISPRA, denuncia tuttavia la gravità della situazione nella

quale, dopo due anni di commissariamento, oggi versa l'Istituto sotto il profilo della condizione finanziaria, dell'assolvimento dei compiti e delle attività istituzionali, del depauperamento delle strutture e degli uffici che si occupano del controllo e del monitoraggio delle attività che comportano il trattamento di scorie radioattive. Per tali ragioni, nel formulare un augurio sincero al nuovo presidente dell'ISPRA, chiede alla presidenza della Commissione di farsi interprete dell'esigenza di promuovere al più presto un incontro con il nuovo Presidente sui temi relativi agli indirizzi gestionali e al concreto perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel rassicurare il deputato Bratti che si farà subito carico dell'esigenza da lui manifestata di procedere in tempi brevi ad un'audizione del nuovo presidente dell'ISPRA, fa presente che il Professor De Bernardinis ha già comunicato per le vie brevi la sua totale disponibilità ad un confronto con la Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dal deputato Bratti, rimarca le qualità professionali del professor De Bernardinis, che ha avuto modo di apprezzare anche quale collega dell'Università degli Studi della Basilicata.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del gruppo UDC alla nomina del professor De Bernardinis a presidente dell'ISPRA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato <i>sì</i>	28
Hanno votato <i>no</i>	0

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Benamati, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, De Siano, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Pizzolante, Realacci, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, e Zinzi.

La seduta termina alle 10.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (seguito esame atto n. 252 – rel. Tortoli).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno »;

valutato positivamente l'impegno del Governo, di cui il provvedimento in esame è parte importante, per la realizzazione di un programma di piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

valutato altresì positivamente, anche ai fini di un rilancio delle attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni, lo sforzo profuso dai competenti ministeri nella definizione di efficaci procedure e criteri di valutazione che hanno consentito di identificare, nell'ambito delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, le opere davvero urgenti, immediatamente cantierabili e completabili in tempi rapidissimi;

preso atto, peraltro, che, con riferimento alla concreta articolazione territoriale degli interventi ammessi a finanziamento, al punto 2 del dispositivo dello

schema di delibera in questione si fa riferimento ad un elenco che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, « comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale », senza specificare espressamente quali siano i destinatari delle relative comunicazioni;

rilevata l'opportunità che una specifica comunicazione di tale elenco di opere sia indirizzata, fra gli altri, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, al fine di consentire loro di esercitare al meglio le funzioni conoscitive e di controllo dell'attività di governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

indichi il Governo quali sono i soggetti destinatari dell'elenco citato al punto 2 del dispositivo dello schema di delibera in questione, ricomprendendo, senz'altro, fra tali destinatari delle relative comunicazioni, le Commissioni parlamentari competenti per materia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
AVVERTENZA	62

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 10.15.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2010.

Enzo RAISI, *relatore*, segnala che, in relazione agli emendamenti approvati il 22 settembre scorso, dall'emendamento Scarpetti 7.6 deve intendersi espunta la prima parte, preclusa dalla previa approvazione degli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3. Inoltre, l'emendamento Vico 8.7 deve intendersi quale comma

aggiuntivo all'articolo 8 (e non sostitutivo del comma 5), in quanto il comma 5 risulta già sostituito in seguito all'approvazione dell'emendamento Lulli 8.6.

Ricorda che nella scorsa seduta sono stati accantonati l'emendamento Cimadoro 1.9 e gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché l'analogo Polidori 10.5.

Per quanto concerne l'emendamento Cimadoro 1.9, propone la seguente riformulazione: « a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali ». In tal caso, il parere del relatore sarebbe favorevole. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché l'analogo Polidori 10.5.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 1.9.

La Commissione approva l'emendamento Cimadoro 1.9, nel testo riformulato. Si riprende l'esame dell'articolo 10.

Salvatore RUGGERI (UdC) ritira l'emendamento Anna Teresa Formisano 10.3

Ludovico VICO (PD) ritira il suo emendamento 10.4.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il suo emendamento 10.5.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Torrazzi 11.4, sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10, nonché sugli emendamenti Vignali 11.11 e Zeller 11.18; esprime parere favorevole sull'emendamento Mastromauro 11.16, purché riformulato nel senso di sopprimere le lettere *a)* e *b)*; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Zeller 11.17, Sanga 11.20, che deve essere però riformulato nel senso di ricomprendere la dizione « micro, piccole e medie imprese », Vignali 11.21, con l'esclusione della lettera *a)* che interviene su un testo già modificato con l'emendamento 1.20, Lulli 11.25 e Di Pietro 11.26. Segnala che l'emendamento Vignali 11.22 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Mastromauro 11.16, nel testo riformulato, e che l'emendamento Torrazzi 11.24 sarebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10. Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con i pareri espressi dal relatore.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il proprio emendamento 11.1.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ritira il proprio emendamento 11.2.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira il proprio emendamento 11.3.

La Commissione approva l'emendamento Torazzi 11.4.

Laura FRONER (PD) ritira i suoi emendamenti 11.5 e 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10, risultando così assorbito l'emendamento Torazzi 11.24; approva quindi l'emendamento Vignali 11.11, risultando così assorbiti gli identici Polidori 11.12, Peluffo 11.13 e Anna Teresa Formisano 11.14.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 11.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 11.18 e Mastromauro 11.16, come riformulato, risultando così assorbito l'emendamento Vignali 11.22; approva quindi l'emendamento Zeller 11.17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 11.19.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 11.20, come riformulato, e quindi l'emendamento Vignali 11.21, riformulato nel senso di espungere la lettera *a)*.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 11.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lulli 11.25 e Di Pietro 11.26.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Peluffo 12.3, Vignali 12.5, Torazzi 12.6 e Vignali 12.8 e 12.10. Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 12.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) concorda con il parere espresso dal relatore.

Laura FRONER (PD) ritira il suo emendamento 12.1.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il suo emendamento 12.2.

La Commissione approva l'emendamento Peluffo 12.3.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 12.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 12.5 e Torazzi 12.6.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 12.7.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.8.

Fabio GAVA (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento Contento 12.9.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.10.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 13.2, Vignali 13.3, Polidori 13.4, purché riformulato nel senso di espungere le lettere *a*), *b*) e *c*); esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Vico 13.5, Vignali 13.6 e Polidori 13.7, purché riformulati nel senso di espungere le lettere *b*), *c*) e *d*). Segnala che l'emendamento Anna Teresa Formisano 13.8 sarebbe assorbito dall'approvazione dagli identici emendamenti Vico 13.5, Vignali 13.6 e Polidori 13.7. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Contento 13.9 e Portas 13.11, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 13.

Ludovico VICO (PD) ritira il suo emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 13.2 e Vignali 13.3.

Il deputato Catia POLIDORI (FLI), accetta la riformulazione del suo emendamento 13.4, che viene quindi approvato.

I deputati Catia POLIDORI (FLI), Ludovico VICO (PD) e Raffaello VIGNALI (PdL) accettano la riformulazione proposta ai loro rispettivi identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 13.5, Vico 13.6 e Vignali 13.7, risulta pertanto assorbito l'emendamento Anna Teresa Formisano 13.8; approva quindi l'emendamento Contento 13.9, fatto proprio dal deputato Vignali.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Quartiani 13.10.

La Commissione approva l'emendamento Portas 13.11.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 14.3, Mastromauro 14.4 e Anna Teresa Formisano 14.5, sugli identici emendamenti Sanga 14.6, Torazzi 14.7, Polidori 14.8, Vignali 14.9 e Anna Teresa Formisano 14.10, nonché sugli identici emendamenti Sanga 14.11, Polidori 14.12 e Anna Teresa Formisano 14.13; esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.14, Vignali 14.15, Anna Teresa Formisano 14.16 e Zunino 14.26, nonché sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, purché riformulati nel senso di sopprimere la lettera *b*) risultando quindi assorbito l'emendamento Zunino 14.20. Invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 14.1 e Fadda 14.2. Si riserva di esprimere il parere sui restanti emendamenti presentati all'articolo 14 nella prossima seduta della Commissione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) concorda con il parere espresso dal relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia, in relazione all'imminente inizio della seduta dell'Aula, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani,
C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a promuovere l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

1. 9. Cimadoro.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali.

1. 9. (Testo modificato nel corso della seduta) Cimadoro.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

11. 4. Torazzi, Allasia, Maggioni.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

*** 11. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

* 11. 8. Polidori.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono pre-

sentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

* 11. 9. Vignali.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c), le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture posso presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro,

piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

* **11. 10.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, alineare sopprimere le parole: , ove possibile,.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: suddividere aggiungere: , ove possibile,.

11. 11. Vignali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: suddividere i contratti in lotti con le seguenti: suddividere gli appalti in lotti.

11. 18. Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: e rendere, fino alla fine;

b) alla lettera c) dopo le parole: e forme consortili aggiungere le seguenti: e ogni altra forma di aggregazione;

c) alla lettera d), sostituire il punto 5) con il seguente:

« 5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei ter-

ritori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese ».

11. 16. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino. (**Approvato limitatamente alla lettera c)**)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché riservare una quota di essi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese.

11. 17. Zeller, Brugger.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

11. 20. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

11. 20. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino. (*Testo modificato nel corso della seduta.*)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: associazioni temporanee di imprese sopprimere le parole: associazioni in partecipazione;

b) alla lettera d), dopo il punto 2, sopprimere il numero 3;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese».

11. 21. Vignali. (*Approvato limitatamente alle lettere b) e c)*)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

11. 25. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ogni prefettura territorialmente competente predispone delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

11. 26. Di Pietro, Messina, Cimadoro, Borghesi.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* n. 124 del 20 maggio 2003.

12. 3. Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, dopo le parole: limiti territoriali aggiungere le seguenti: ancorché non strutturate e governate come reti.

12. 5. Vignali.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Si definiscono distretti del commercio gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

12. 6. Torazzi, Allasia, Maggioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

12. 8. Vignali.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Si definiscono imprese tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.

12. 10. Vignali.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* e delle reti di imprese.

Conseguentemente: al comma 1, lettera a) dopo le parole: piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* e delle reti di imprese; *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* e delle reti di imprese; *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* e delle reti di imprese.

13. 2. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ne favorisce in ogni modo aggiungere le seguenti: la ricerca e.

13. 3. Vignali.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori;

b) alla lettera c), n. 1, le parole di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese;

alla lettera c), n. 2, le parole di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese e le parole , nonché al fine di incentrare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione sono soppresse;

d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, afferma la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

13. 4. Polidori. ***(Approvato limitatamente alla lettera d)***

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) *sostituire le parole:* micro e piccole imprese *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle mi-

cro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

* **13. 5.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino. (**Approvato limitatamente alle lettere a), e)**)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) *sostituire le parole:* micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), *numero 1), le parole:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), *numero 2), le parole:* sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

* **13. 6.** Vignali. (**Approvato limitatamente alle lettere a), e)**)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) *sostituire le parole:* micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), *numero 1), le parole:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), *numero 2), le parole:* sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incen-

tivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

* **13. 7.** Polidori. (**Approvato limitatamente alle lettere a), e)**)

Al comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese privilegiando associa-

zioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni.

13. 9. Contento, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) favorisce politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

13. 11. Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 70 (*Esame e rinvio*) 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.45.

Proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 70.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena riunitosi, pur concordando sull'opportunità di non svolgere — in considerazione dell'anda-

mento dei lavori dell'Assemblea — i restanti punti all'ordine del giorno di oggi, ha tuttavia convenuto, in via eccezionale, di anticipare alla corrente seduta l'inizio dell'esame della proposta di nomina in titolo, prevedendo tuttavia che la deliberazione della Commissione su tale proposta abbia luogo nella giornata di mercoledì 6 ottobre. Fa presente, pertanto, che oggi si svolgerà esclusivamente la relazione introduttiva e che saranno rinviati alla prossima settimana il seguito del dibattito e la relativa votazione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, osserva che il dottor Tarelli, candidato a svolgere il ruolo di nuovo componente della COVIP, è una figura molto nota nell'ambito del mondo del lavoro, peraltro dotata di una forte esperienza di tipo istituzionale. Ritiene, inoltre, che il *curriculum* a disposizione della Commissione sia la testimonianza più efficace delle capacità professionali e delle importanti qualità rivestite dal candidato, che — a suo avviso — sarà in grado di svolgere egregiamente l'incarico che il Governo intende conferirgli.

Per queste ragioni, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di

nomina in esame, auspicando che essa sia sostenuta da tutte le forze politiche rappresentate in Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) avverte che il suo gruppo, avendo preso atto della decisione di avviare nella corrente seduta antimeridiana l'esame della proposta di nomina in titolo, si riserva di svolgere le

proprie considerazioni sull'argomento in occasione della prossima seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	72
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI:	
5-03418 Callegari: Sulle modalità di svolgimento del VI censimento generale dell'agricoltura ..	74
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	74
AVVERTENZA	74

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso la Commissione ha approvato un nuovo testo, che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Avverte inoltre che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni I, V e XIV e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si è ancora espressa.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 14 settembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 maggio, ha elaborato un nuovo testo, riservandosi ulteriori approfondimenti per la definizione della necessaria copertura finanziaria.

Fa quindi presente che, a seguito di tali approfondimenti, è emersa la possibilità di definire anche tale parte. Avverte inoltre che è stata poi segnalata l'opportunità di una riformulazione del testo, volta essenzialmente a garantirne la compatibilità con la normativa comunitaria e ad am-

pliare gli elementi da definire puntualmente in sede di decreto ministeriale di attuazione; ciò al fine di evitare che il testo contenga disposizioni eccessivamente dettagliate che, oltre ad appesantirlo, potrebbero non risultare esaustive. Ove la Commissione concordi, si riserva pertanto di formalizzare successivamente le conseguenti proposte di modifica.

Giuseppina SERVODIO (PD) giudica positivamente il testo elaborato dalla Commissione, che definisce in modo chiaro e positivo i beni da tutelare, gli interventi da favorire e l'intreccio di competenze tra Stato, regioni e comuni. Pertanto, pur riconoscendo l'opportunità di alcune modifiche, ritiene necessario evitare una delega troppo ampia al Ministro, che contrasterebbe peraltro con le competenze delle regioni. Invita pertanto a non mettere in discussione un impianto che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, osserva che con la sua proposte non intende conferire al Ministro una delega in bianco, ma definire precisamente nella legge i criteri generali da osservare per l'erogazione dei benefici, demandando al decreto ministeriale di attuazione la definizione degli aspetti di dettaglio, quali, ad esempio, gli interventi colturali ammessi a contributo o alcune fasi procedurali. Ricorda inoltre che sul decreto di attuazione è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Giuseppina SERVODIO (PD) avanza il dubbio che il nuovo orientamento del Presidente sul provvedimento sia frutto in realtà delle difficoltà di reperire la necessaria copertura.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, precisa che una legge che definisca la cornice dell'intervento di sostegno (beni da tutelare, criteri di selezione, quadro delle competenze), e sia quindi più agevolmente applicabile, sia in realtà l'atto più idoneo

a raggiungere più celermente l'obiettivo delle proposte di legge in esame.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene necessario acquisire dalle regioni interessate un quadro di insieme della situazione degli agrumi caratteristici, che dovrebbero riguardare solo alcune regioni d'Italia.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha già acquisito – dal Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) – i necessari elementi tecnico-scientifici di valutazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che questo modo di procedere nell'esame delle proposte di legge – iniziato da anni – sia emblematico del generale andamento dei lavori di questa Commissione e del Governo in questa legislatura. Si chiede quindi se vi sia veramente la volontà di portare a termine il provvedimento. Infatti, l'unico aspetto del testo della Commissione che rimaneva da definire riguardava la copertura finanziaria, che sinora non è stata reperita. Invita pertanto il Presidente a indicare le risorse disponibili e solo successivamente si potrà valutare eventuali riformulazioni del testo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, in relazione a quanto rilevato dal deputato Oliverio, sottolinea che il suo intendimento è quello di definire un testo che non possa determinare difficoltà nelle fasi successive di esame o in sede applicativa.

Giuseppina SERVODIO (PD) si riserva di esprimere un giudizio dopo aver esaminato la proposte di modifica preannunciate dal Presidente.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) confida che l'*iter* prospettato non sia frutto di un atteggiamento dilatorio della maggioranza, dovuto alla difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, nel ribadire di non avere alcun intento dilatorio, fa presente che personalmente sarebbe anche in grado di formulare subito una concreta proposta, ma si riserva di farlo successivamente, per dare ai colleghi la possibilità di valutarla.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03418 Callegari: Sulle modalità di svolgimento del VI censimento generale dell'agricoltura.

Il Sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marco RONDINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatto, auspicando in ogni caso che le rilevazioni vengano effettuate non solo per sede sociale, ma anche per sede operativa delle aziende agricole.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743-2833/A-R.*

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-03418 Callegari: Sulle modalità di svolgimento del VI censimento generale dell'agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto, il regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura è stato approvato, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, con il recente decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154.

Con tale provvedimento si intende, non solo, assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalla normativa comunitaria, ma anche fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale, nonché consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

In particolare, l'articolo 5, comma 3 di tale decreto stabilisce che «le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica»; pertanto, i rilevatori del censimento dovranno prendere contatti con le unità di rilevazione comprese nella lista precensuaria secondo le modalità sopra riportate.

Questa metodologia di rilevazione è resa necessaria dal fatto che le unità di

rilevazione inserite nella lista precensuaria sono state desunte da fonti amministrative, tra le quali, in particolare, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) fornito all'ISTAT dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dove è presente solo l'indirizzo della residenza o della sede legale del titolare dell'azienda.

È bene sottolineare che la procedura in questione, nel prevedere che l'intervista possa essere completata, se necessario, con una serie di incontri, consente in ogni caso al conduttore di azienda agricola di fornire i dati richiesti sulle produzioni, le superfici e il numero di capi di bestiame in modo corretto e veritiero.

Si condivide, infine, quanto evidenziato dall'interrogante circa l'opportunità che il censimento costituisca uno strumento realmente idoneo ad assolvere anche alla rilevante funzione di raccogliere informazioni statistiche inerenti alle tipologie di aiuti, sussidi e contributi erogati da istituzioni europee, nazionali e regionali.

Del resto, proprio al fine di acquisire un quadro informativo completo sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico, sia a livello nazionale che locale, adeguati e specifici quesiti sono già presenti nel questionario predisposto per le rilevazioni in questione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	76
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
AVVERTENZA	79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.50.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Enrico FARINONE (PD) rileva come, malgrado il fatto che l'osservazione formulata appaia corretta, il gruppo del PD non voterà a favore della proposta di parere presentata, per la contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Ogni migliore intenzione appare infatti superata dai tagli consistenti di fondi, che di fatto definanziano radicalmente il sistema universitario italiano. Università significa futuro, ricerca, intelligenza, che invece con il disegno di legge in esame vengono depresse, come peraltro dimostrato dall'assenza di disposizioni di sostegno per il diritto allo studio e per gli studenti meno abbienti. Si tratta, più in generale, di una riforma di carattere centralistico, che limita fortemente l'autonomia degli atenei; questo determinerà minore responsabilità, minore valutazione e, conseguentemente minore qualità.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, richiama brevemente, in ordine al tema dei finanziamenti del sistema universitario, quanto detto dal Ministro Gelmini, che ha chiarito come vi sia, per l'anno in corso, il reintegro di 7-8.000 miliardi di euro sul fondo di finanziamento ordinario. Deve inoltre sottolineare, più in generale, come la politica economica del Governo abbia restituito stabilità finanziaria al Paese e come la riforma dell'università si ponga perfettamente in linea con il sistema di *governance* europeo. Ricorda quindi rapidamente alcuni punti qualificanti del disegno di legge: lo spazio attribuito ai dipartimenti a scapito delle facoltà, il cui numero viene drasticamente ridotto; l'attribuzione dei fondi, non più a pioggia ma in base al sistema dello *spin off*; la nuova configurazione del ruolo di ricercatore, non più a vita ma a tempo limitato.

Antonio RAZZI (IdV) rileva come le novità introdotte dalla riforma Gelmini abbiano messo in subbuglio il mondo dell'Università. Soprattutto il mondo della ricerca e quindi dei ricercatori. Per risparmiare risorse la nuova legge prevede infatti la fusione degli atenei più piccoli e la razionalizzazione delle facoltà, che per ogni ateneo non potranno essere più di 12. Saranno inoltre passati in rassegna tutti gli oltre 500 corsi di laurea oggi attivi in Italia, con l'obiettivo di eliminare tutti quelli considerati antieconomici, seguiti cioè da un esiguo numero di studenti. La riforma renderà difficile il mantenimento in vita degli atenei, delle facoltà e dei dipartimenti accademici meno efficienti: tanto per cominciare, e per quelli con problemi di bilancio, è previsto il commissariamento. Sulla falsa riga dell'orientamento preso tre anni fa, le università che continueranno a utilizzare più del 90 per cento dei finanziamenti statali per le spese fisse (personale e ammortamenti) verranno inibite dal bandire concorsi per nuove assunzioni.

Ricorda inoltre come il provvedimento elimini l'obbligo di cumulare 1.500 ore annue tra didattica e ricerca: la ricerca

non dovrà essere certificata. I Cda non dovranno più avere obbligatoriamente il 40 per cento di membri esterni. I rettori inadeguati potranno incorrere in una mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico. Vi sarà un sistema di valutazione di docenti e ricercatori. Ogni tre anni il personale dovrà presentare una relazione sul proprio operato e se la valutazione sarà negativa vi saranno effetti sugli scatti di stipendio. I soldi risparmiati serviranno a premiare i docenti migliori. I provvedimenti disciplinari a carico del personale verranno decisi dai singoli atenei, attraverso un collegio di disciplina.

Nel disegno di legge del Governo non vi è alcun tipo di riconoscimento per l'attività di didattica frontale che la maggior parte dei ricercatori ha, da anni, svolto a titolo gratuito. Ciò determinerà chiusura delle carriere: il CNRU (Coordinamento Nazionale Ricerca Universitaria), infatti, ha deliberato l'astensione dall'attività di insegnamento per il prossimo anno accademico non prendendo parte alle commissioni di laurea né alle sedute degli organi collegiali limitandosi solo a fare ricerca come previsto dal contratto. Ritengono infatti inutile continuare nei compiti di insegnamento se sarà loro preclusa la possibilità di divenire associati.

Tra le altre disposizioni del provvedimento, ricorda le norme relative al limite temporale per l'attività di ricercatore e di rettore, ai concorsi nazionali non « pilotati », alla cancellazione o fusione delle facoltà meno produttive, all'attribuzione di maggiori risorse a quelle « virtuose », all'introduzione di un codice etico per ogni ateneo e di un fondo per il merito per gli studenti più bravi. Il tutto con la supervisione dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università, istituita di recente dal Governo. Sono i punti salienti del testo di riforma dell'università che, se confermati a Montecitorio, andrebbero a rivedere profondamente l'assetto degli atenei italiani dopo decenni di conservatorismo o, comunque, di lievi modifiche *in itinere*.

Sottolinea che il testo del provvedimento è lacunoso nell'indicare che ne sarà di chi già oggi fa ricerca e non dice nemmeno con quali fondi verranno pagate le progressioni di carriera.

L'Italia dei Valori appoggia la posizione dei ricercatori, che contestano l'assenza di una sanatoria che confermi in blocco le migliaia di persone che da anni svolgono attività di ricerca, a vario titolo, all'interno degli atenei. Dopo due contratti triennali è prevista la possibilità di accedere all'insegnamento. Se nel corso del secondo triennio il ricercatore riuscirà a vincere il concorso da docente associato, per lui si apriranno definitivamente le porte dell'università, in caso contrario non potrà più continuare l'attività accademica. Attualmente, per ottenere il titolo di associato i ricercatori devono conseguire un'abilitazione nazionale e vincere quindi un concorso a valutazione comparativa. Ai nuovi ricercatori, invece, basterà conseguire l'abilitazione per essere chiamati direttamente dalle Università.

L'attuale *iter* penalizza e mortifica gli attuali ricercatori i quali, nella maggior parte dei casi, sono portatori invece di competenze di gran lunga superiori a quelle richieste per la professione di professore associato. In questo modo si vanifica ogni speranza di carriera di chi è ricercatore da molti anni ed insegna, anche a titolo gratuito. Il disegno di legge appare dunque iniquo ed investe 27 mila ricercatori minacciando e vanificandone la carriera. Si tratta di ricercatori precari ma anche di ricercatori confermati che lavorano nelle Università da anni riscuotendo anche risultati di eccellenza proposti in tutto il mondo esaltando la genialità italiana all'estero e che hanno insegnato gratuitamente offrendo le loro capacità e competenze agli studenti. Questo gran numero di ricercatori viene considerato dalla riforma Gelmini come qualcosa di cui liberarsi senza tener conto né del lavoro svolto né dei risultati di prestigio ottenuti.

Inoltre, il Governo nega a questi lavoratori intellettuali finanche il diritto di manifestare per i propri diritti, e l'apertura dell'anno accademico per molte Università italiane è stato già rinviato proprio per questi motivi. I ricercatori minacciano di rifiutare ogni incarico didattico non obbligatorio se la riforma si trasformerà in legge: il che si tradurrebbe nel blocco delle lezioni. Con l'inizio del nuovo anno, i corsi sono quindi a rischio. La principale questione al centro del dibattito (totalmente ignorata dal provvedimento) riguarda la figura stessa del ricercatore, al quale non viene riconosciuto lo *status* giuridico di docente, nonostante ormai il 40 per cento della didattica sia fatta proprio dai ricercatori.

La protesta ha provocato la reazione inconsulta ed inaccettabile del Senato Accademico dell'Alma Mater di Bologna intimando ai ricercatori di non scioperare contro il disegno di legge e minacciandoli di ritorsioni. L'Italia dei Valori condanna questi atteggiamenti antidemocratici e di regime, che si pongono agli antipodi della democrazia. Si squalificano in tal modo proprio coloro che rappresentano il futuro dell'Università in Italia, quelli che esasperati fuggono all'estero.

Fermo restando che si debba introdurre un sistema meritocratico, etico e trasparente di carriera anche tra i ricercatori, con la formazione di un elenco generale nazionale, è fondamentale che per questi ultimi soprattutto si tenga conto anche della attività didattica di insegnamento che in ogni caso ha lasciato un segno tangibile tra gli studenti. Devono essere premiati i più bravi, tenendo conto non solo delle pubblicazioni frutto della ricerca ma anche delle attività di insegnamento.

Per questi motivi, l'Italia dei Valori sostiene i ricercatori che si vedono offesi da una riforma che non punta affatto sulla ricerca ma ne ignora anche l'utilità. I tagli sconsiderati producono un appiattimento e si prescinde da una programmazione strutturale che investa soprattutto nella ricerca.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI
PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE*

Comunicazioni del Presidente.

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

rilevato che la Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori; la Carta riconosce il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori; la Carta riconosce altresì la

libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	81
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del presidente del consiglio d'amministrazione e del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI)	81

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono il Sottosegretario per lo sviluppo economico Saglia, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente del consiglio d'amministrazione e il direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del presidente del consiglio d'amministrazione e del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del cosiddetto procedimento « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di cui all'atto del Governo

n. 247, all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, Aldo REBECCHI, sottolinea come il riordino all'esame della Commissione non derivi da esigenze di risparmio, in quanto l'ente opera senza oneri per la finanza pubblica ed è da molti anni in attivo, né da una riconsiderazione sull'utilità delle sue funzioni, come è testimoniato dal provvedimento di recepimento della direttiva 2008/51/CE. Ricorda inoltre che il Banco svolge da tempo compiti anche non direttamente originati da obblighi di legge; l'unica ragione del riordino sarebbe quella di sottrarlo alla soppressione prevista dall'articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, dalla quale peraltro lo escluderebbe comunque la norma interpretativa approvata con l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78 del 2010. Conclude esprimendo un giudizio negativo sullo schema di regolamento all'esame della Commissione, a suo giudizio non necessario, manifestando invece pieno consenso a un'ipotesi – condivisa dal Governo – di trasformare il Banco nazionale di prova in azienda speciale della Camera di commercio di Brescia, una soluzione che raccoglierebbe anche il consenso degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. Deposita quindi un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE ripercorre le vicende che hanno interessato la norma che regola il procedimento «taglia enti», soffermandosi in particolare sull'articolo 10-bis del decreto legge n. 194 del 2009, derivante dall'approvazione di un emendamento a propria firma, confermato sul punto dalla norma richiamata del decreto-legge n. 78, alla luce del quale il Banco di prova, non essendo incluso nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, risulterebbe altresì escluso dall'ambito di applicazione della «tagliola» destinata a

scattare il prossimo 31 ottobre. Occorre a suo giudizio una ponderata riflessione, cui invita il Governo, sull'effettiva esclusione del Banco dall'ambito di applicazione del «taglia-enti» e sull'impatto delle norme concernenti la composizione degli organi collegiali e i compensi da loro percepiti da ultimo approvate con il decreto legge n. 78.

Il senatore ORSI (PdL) chiede se la differenza di disciplina in materia di verifica delle armi nei vari Paesi produttori possa costituire un elemento di distorsione del mercato italiano, con particolare riferimento alla possibilità che all'estero tali verifiche siano effettuate non su ogni arma ovvero con costi minori.

Risponde il direttore del Banco nazionale di prova, Antonio GIRLANDO, il quale rammenta i compiti svolti dall'ente derivanti da convenzioni o accordi internazionali e quelli che invece originano dalla normativa interna, imponendo obblighi a carico dei produttori di armi, come quello di cui alla legge n. 110 del 1975.

Rispondendo a un quesito del presidente PASTORE, il direttore del Banco GIRLANDO chiarisce poi che l'obbligo di catalogazione delle armi è imposto dalla richiamata legge n. 110, in assenza di vincoli internazionali.

Il presidente del Banco REBECCHI osserva incidentalmente che tali questioni attengono ad aspetti funzionali e non organizzativi del Banco.

Ha quindi la parola il senatore GALPERTI (PD), il quale sottolinea come il Banco nazionale di prova abbia operato sempre in modo eccellente e senza oneri per la finanza pubblica, manifestando un convinto favore per il mantenimento dell'ente stesso.

L'onorevole BECCALOSSO (PdL), dopo aver ricordato la validità dell'opera svolta dal Banco nazionale di prova, che ri-

sponde alle esigenze delle aziende di un settore assai importante per l'economia italiana, ritiene che il Governo stesso si sia reso conto che tale ente non avrebbe dovuto essere inserito fra quelli sottoposti alle norme del « taglia-enti », in quanto il suo funzionamento non comporta oneri per la finanza pubblica. Preso atto dell'innegabile utilità dell'ente, della sua natura e dell'assenza di eventuali risparmi derivanti dal suo riordino, nonché del grave rischio di danneggiare le imprese del settore, ella riterrebbe utile invitare il Governo a valutare le soluzioni più idonee, dichiarando di aderire all'ipotesi illustrata nell'intervento del presidente del Banco Rebecchi, che riconducendo la competenza alla Camera di commercio di Brescia consentirebbe, fra l'altro, di dar voce alle realtà territoriali.

Dopo una breve interlocuzione del presidente del Banco REBECCHI volta a chiarire che non è previsto alcun gettone di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione, interviene l'onorevole LOVELLI (PD) suggerendo che nella proposta di parere sull'atto del Governo n. 247 il relatore esprima il convincimento, che sta emergendo dai lavori della Commissione, che il Banco nazionale di prova sia estraneo all'ambito di applicazione del procedimento taglia-enti e manifesti il favore per l'ipotesi ricordata da ultimo nell'intervento dell'onorevole Beccalossi, condivisa dal Governo, il quale dovrebbe individuare lo strumento normativo più idoneo per attuarla con la massima sollecitudine.

Il sottosegretario per lo sviluppo economico SAGLIA precisa che l'adozione dello schema di regolamento all'esame della Commissione è stata prudenzialmente decisa all'approssimarsi della data del 31 ottobre, trascorsa la quale gli enti non riordinati saranno soppressi; dichiara inoltre che, ove il parere che la Commissione formulerà sull'atto di Governo n. 247 desse un'indicazione nel senso di escludere l'applicabilità dell'articolo 26 ricordato al Banco, tale circostanza po-

trebbe costituire un utile elemento per orientare le scelte del Governo. Ribadisce il favore dell'Esecutivo all'ipotesi di ricondurre il Banco nazionale di prova alla competenza della Camera di commercio e l'intendimento di approvare una norma in tal senso, non appena ve ne sarà la possibilità.

Il presidente PASTORE, dopo aver risposto a un quesito dell'onorevole FERRARI (PD) in merito alla norma interpretativa dell'articolo 26 comma 1 citato, ringrazia i rappresentanti del Banco nazionale di prova e informa che è pervenuto un documento del Consorzio Armaioli Italiani nel quale, tra l'altro, si manifesta il favore per il mantenimento dell'attuale assetto del Banco nazionale di prova, paventando altrimenti il rischio che da un suo riordino possano derivare maggiori oneri a carico degli operatori del settore, suggerendo in alternativa che il Banco stesso possa essere configurato come azienda speciale della Camera di commercio di Brescia. Introduce quindi i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

Il presidente dell'ANPAM, Nicola PERROTTI si dichiara sorpreso per l'inserimento del Banco nazionale di prova tra gli enti soggetti al procedimento « taglia-enti ». Ricorda le principali funzioni svolte dal Banco, tra cui quella di garantire la sicurezza delle armi prodotte, come previsto dalla normativa italiana – la legge n. 110 del 1975 – nonché da obblighi internazionali, i quali impongono ai Paesi aderenti il ricorso a un Banco per la prova di armi e munizioni, con la conseguenza che l'eventuale venir meno delle competenze del Banco nazionale di prova costringerebbe gli operatori a rivolgersi a Banche di altri Paesi, con inevitabile aggravio di costi e conseguente perdita di competitività. Altra funzione di grande rilievo è quella di assicurare la tracciabilità delle armi, garantendo la raccolta di

informazioni essenziali per la pubblica sicurezza e verificando la conformità al prototipo catalogato. Auspica, in prospettiva, una diversa articolazione di tali funzioni, attualmente esercitate in forma « accentrata », affidando al Banco la certificazione circa l'adeguatezza ai criteri di qualità non della singola arma, mediante prova, bensì del ciclo produttivo e del prodotto medesimo, agevolando così anche i tempi di produzione. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola il presidente dell'ASSOARMIERI, Edgardo FEGRO, il quale giudica necessario e insostituibile il ruolo tecnico svolto dal Banco, peraltro imposto dalla normativa vigente; si sofferma poi sulle funzioni di polizia amministrativa assegnate a quell'ente, le quali comportano adempimenti — peraltro non previsti dagli altri paesi dell'Unione europea — suscettibili di provocare ritardi e confusione nel controllo e nella prova delle armi. Conclude ribadendo l'esigenza di mantenere al Banco nazionale le sue funzioni indispensabili e auspicando invece che quelle non connotate da tale caratteristica, ora ricordate, possano essere eliminate, in quanto foriere di difficoltà per gli operatori e per il Banco stesso; deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il senatore ORSI (PdL) chiede una valutazione circa l'impatto della direttiva comunitaria 2008/51/CE e delucidazioni in

merito alle modalità con le quali vengono svolte le verifiche sulle armi all'estero, paventando il rischio che, ove queste ultime fossero meno capillari e meno onerose di quelle svolte in Italia, ciò possa comportare una distorsione del mercato.

Risponde il presidente dell'ANAM, Nicola PERROTTI, osservando come le funzioni del Banco non comportino costi eccessivi per le imprese; l'eventuale soppressione del Banco nazionale di prova creerebbe, a suo giudizio, un aggravio per le imprese italiane le quali essendo comunque tenute a conseguire le verifiche richieste dalla legge, si vedrebbero costrette a ricorrere ai Banchi di prova di altri Paesi. L'aspetto più critico è costituito, a suo avviso, dall'esistenza di un solo ente competente, con conseguenti inevitabili ritardi, soprattutto in corrispondenza dei picchi di produzione; ribadisce l'auspicio per una soluzione che, senza rinunciare alle essenziali esigenze di sicurezza, sia connotata da maggiore flessibilità, come quella precedentemente illustrata e indicata anche nel documento depositati.

Il presidente PASTORE ringrazia gli intervenuti, e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione, assicurando che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e della Unione Generale del lavoro (U.G.L. Terziario) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	85

Mercoledì 29 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e della Unione Generale del lavoro (U.G.L. Terziario).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che per la Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e per

l'Unione Generale del lavoro (UGL-Terziario) sono presenti, rispettivamente, il dottor Antonio Franceschi, *vicepresidente vicario*, e il dottor Thor Evans Carlson, *vicepresidente*, il dottor Franco Silvani, *dirigente della Segreteria nazionale*, e il dottor Franco Gasbarra, *rappresentante sindacale UGL per l'ENASARCO*.

Il dottor Antonio FRANCESCHI, *presidente della F.N.A.A.R.C.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Franco SILVANI, *dirigente della Segreteria nazionale UGL-Terziario*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), il deputato Giorgio JAN-
NONE, la deputata Carmen MOTTA (PD),
e il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) a
più riprese.

Il dottor Antonio FRANCESCHI, *presidente della F.N.A.A.R.C.*, replica ai quesiti

posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che sarà presentata

sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 settembre 2010. — Presi-
denza del presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.35 alle 9.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Esame C. 3687 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	10
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Deodato Scanderebech, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, e Roberto Zaffini, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche .	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (<i>Esame e rinvio</i>) .	19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 21

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 23

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Marsiglia del 12 e 13 settembre 2010, in occasione dell'8^a « Conferenza estiva sulla Difesa » (*Svolgimento e conclusione*) 30

ALLEGATO (Comunicazioni) 31

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 34

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 35

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 37

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 46

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	37
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	41

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Modifiche al Testo unico bancario in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fugatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Sui lavori della Commissione	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 69 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
AVVERTENZA	57

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
AVVERTENZA	62

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 70 (<i>Esame e rinvio</i>)	70

XIII Agricoltura

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	72
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI:	
5-03418 Callegari: Sulle modalità di svolgimento del VI censimento generale dell'agricoltura ..	74
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	74
AVVERTENZA	74

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	76
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
AVVERTENZA	79

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	81
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del presidente del consiglio d'amministrazione e del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI)	81

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e della Unione Generale del lavoro (U.G.L. Terziario) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,40



16SMC0003760